



20 novembre 2024

---

# **Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: Modifica dell'ordinanza sulla promozione dell'energia**

## **Rapporto esplicativo**

---

## Indice

1.	Situazione iniziale .....	1
2.	Punti essenziali dell'avamprogetto.....	1
<b>2.1</b>	<b>Premio di mercato fluttuante .....</b>	<b>1</b>
2.1.1	Disposizioni generali.....	1
2.1.2	Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici .....	3
2.1.3	Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici.....	4
2.1.4	Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici.....	5
2.1.5	Premio di mercato fluttuante (e altri adeguamenti) per gli impianti a biomassa .....	6
<b>2.2</b>	<b>Contributi d'investimento .....</b>	<b>8</b>
2.2.1	Requisiti relativi all'esercizio .....	8
<b>2.3</b>	<b>Contributi di progettazione .....</b>	<b>8</b>
2.3.1	Aliquote e contributi minimi .....	8
2.3.2	Procedura .....	8
2.3.3	Rimborso .....	9
<b>2.4</b>	<b>Energia eolica: altre modifiche.....</b>	<b>9</b>
2.4.1	Determinazione dell'importo dei contributi d'investimento.....	9
2.4.2	Contributi di progettazione per gli impianti eolici .....	9
2.4.3	Nessun ampliamento o rinnovamento per gli impianti eolici .....	9
2.4.4	Soppressione della possibilità di cedere decisioni RIC positive per gli impianti eolici 9	
<b>2.5</b>	<b>Forza idrica: altre modifiche .....</b>	<b>10</b>
<b>2.6</b>	<b>Fotovoltaico.....</b>	<b>10</b>
2.6.1	Bonus per impianti su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte .....	10
2.6.2	Adeguamenti della remunerazione unica .....	11
<b>2.7</b>	<b>Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esistenti.....</b>	<b>12</b>
3.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni .....	12
4.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società .....	12
5.	Rapporto con il diritto europeo .....	12
6.	Commenti ai singoli articoli .....	13
7.	Commento agli allegati.....	31

## 1. Situazione iniziale

Nell'ambito della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2023 2301), il 29 settembre 2023 il Parlamento ha introdotto, tra l'altro, il nuovo strumento di promozione del *premio di mercato fluttuante* per gli impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici e alcuni impianti a biomassa (art. 29a segg. della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia [LEne; RS 730.0]). Si tratta di uno strumento che per un certo periodo di tempo rimunerà la differenza fra un dato tasso di remunerazione e i ricavi della vendita di energia elettrica. In questo modo, a differenza del contributo d'investimento, viene garantito il ricavo annuo per l'elettricità immessa in rete. I promotori di progetti di determinati impianti di produzione elettrica nuovi nonché di rinnovamenti e ampliamenti considerevoli hanno ora la possibilità di scegliere tra lo strumento attuale dei contributi d'investimento o delle remunerazioni uniche e il premio di mercato fluttuante (art. 29b LEne). Per regolamentare l'esecuzione del premio di mercato fluttuante sono necessarie nuove disposizioni all'interno dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEN; RS 730.03).

Inoltre, per i progetti idroelettrici, eolici e geotermici il Parlamento ha deciso di introdurre *contributi di progettazione* (art. 26 cpv. 3<sup>bis</sup>, art. 27a cpv. 3 e art. 27b cpv. 3 LEne). Anche la loro esecuzione è disciplinata nell'OPEN.

Nel dibattito parlamentare sulla suddetta legge federale, il Consiglio nazionale aveva deciso di imporre l'obbligo di realizzare tettoie solari attive in determinate *aree di parcheggio* (art. 45a<sup>bis</sup> AP-LEne). Il Consiglio degli Stati ha bocciato la proposta. Nell'ambito dell'appianamento delle divergenze, il Consiglio nazionale ha rinunciato a tale disposizione, anche perché per questo tipo di impianti già il diritto vigente prevede un bonus. La presente revisione introduce un bonus di questo tipo.

Il progetto contiene anche *ulteriori adeguamenti*, alcuni dei quali non correlati (direttamente) alla revisione della legge.

## 2. Punti essenziali dell'avamprogetto

### 2.1 Premio di mercato fluttuante

#### 2.1.1 Disposizioni generali

L'idea dello strumento di promozione del premio di mercato fluttuante è quella di coprire i costi annui generati dall'investimento durante il periodo di remunerazione, garantendo così un rendimento adeguato per il gestore dell'impianto. Con il contributo d'investimento, il richiedente conosce l'importo del sostegno già prima della decisione d'investimento. Nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, il sostegno dipende dall'andamento dei prezzi di mercato, e quindi il suo importo si potrà conoscere solo al termine dell'intera durata della remunerazione. Come contropartita, il premio di mercato fluttuante assicura che il rendimento resterà pressoché costante all'interno del periodo, a differenza dei contributi d'investimento che invece permettono di conoscere il rendimento effettivo soltanto a posteriori.

Per gli impianti idroelettrici il tasso di remunerazione viene determinato dividendo i costi annui risultanti dall'investimento, costi d'esercizio annui e i tributi derivati dalla produzione supplementare risultante dall'investimento. Il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW corrisponde al ricavo annuo correlato specificamente all'investimento per kWh di produzione supplementare. Per tutti gli altri impianti idroelettrici si utilizza il prezzo di mercato di riferimento secondo l'articolo 15 OPEN.

Per gli impianti eolici e a biomassa, il tasso di remunerazione per i singoli impianti si determina sulla base dei costi di produzione di *impianti di riferimento*; l'organo d'esecuzione è responsabile dell'esecuzione. In linea con il premio di mercato fluttuante, ora anche i contributi d'investimento per gli impianti eolici, di produzione di biogas, a gas di depurazione e le centrali elettriche a legna sono determinati secondo il principio dell'impianto di riferimento; anche in questo caso la competenza spetta all'organo d'esecuzione. I contributi d'investimento per gli impianti di incenerimento di rifiuti e fanghi e per gli impianti a gas di discarica continueranno a essere determinati caso per caso; l'esecuzione rimane all'Ufficio federale dell'energia (UFE). Per gli impianti idroelettrici, i tassi di remunerazione per il premio di mercato fluttuante sono determinati *nel singolo caso*; l'UFE è responsabile dell'esecuzione. Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l'UFE è competente anche del versamento e della fatturazione, aspetti la cui competenza spetta all'organo d'esecuzione per gli impianti più piccoli e quelli non controllabili. Per gli impianti fotovoltaici, il tasso di remunerazione è determinato nel singolo caso mediante aste; l'UFE stabilisce le specifiche per le aste e l'organo d'esecuzione le esegue.

Con il premio di mercato fluttuante vale per tutti il *principio della commercializzazione diretta* della propria elettricità prodotta. I costi di commercializzazione che ne derivano per i gestori fanno parte del tasso di remunerazione. A differenza del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, non vengono indennizzati con un componente aggiuntivo separato. I gestori di impianti fino a 3 MW possono avvalersi dell'obbligo di ritiro e di remunerazione (art. 15 LEn). Per gli impianti a partire da 3 MW è il gestore stesso a dover trovare un acquirente.

Ogni volta che il prezzo di mercato di riferimento è inferiore al tasso di remunerazione, il Fondo per il supplemento rete rimborsa la differenza all'avente diritto al premio di mercato; nel caso opposto, ai gestori degli impianti interessati viene addebitata la *parte eccedente* e questa viene versata nel fondo. Fanno eccezione i mesi invernali da dicembre a marzo (art. 29d cpv. 3 LEn). Per incentivare i produttori a produrre quanta più elettricità possibile in inverno, durante i quattro mesi invernali possono trattenere una certa percentuale dell'eventuale parte eccedente. Il Consiglio federale fissa tale quota al 10 per cento, cioè al minimo legale. Si può presumere che l'effetto di incentivazione aggiuntivo sia piuttosto modesto. Per le centrali elettriche flessibili (in particolare per la forza idrica), gli impianti dovrebbero comunque produrre nelle ore in cui i prezzi sono più alti. Per le centrali elettriche dipendenti dalle condizioni meteorologiche, anche una percentuale più elevata difficilmente indurrebbe alcun effetto. Per quanto riguarda il fotovoltaico, una maggiore produzione invernale (10 %) si può ottenere in particolare inclinando i moduli; i moduli avrebbero una resa minore nei mesi estivi, ma in misura pressoché irrilevante rispetto ai ricavi supplementari ottenuti durante l'inverno.

Il *plusvalore ecologico* sotto forma di garanzie di origine (GO) resta al gestore, che quindi può scambiarle liberamente; i ricavi ottenibili sono presi in considerazione nella determinazione dei prezzi di mercato di riferimento.

In caso di insufficienza dei fondi di promozione si allestiscono *liste d'attesa*, come già avviene per gli strumenti di promozione previsti dall'OPEn. Per la forza idrica viene introdotta una regolamentazione per giorni di riferimento analoga a quella dei contributi d'investimento e slegata dalle dimensioni della centrale.

Non è possibile *uscire* dal sistema dei premi di mercato fluttuanti, dato che per il periodo di remunerazione il premio offre al gestore una copertura contro i principali rischi di mercato e garantisce flussi di denaro stabili (i ricavi non scendono al di sotto del tasso di remunerazione). Ai sensi dell'articolo 29d capoverso 2 LEn, se i prezzi di mercato sono superiori al tasso di remunerazione, il gestore deve versare la parte eccedente al Fondo per il supplemento rete. Questo principio di simmetria è una caratteristica essenziale del premio di mercato fluttuante. Se i gestori potessero uscire dal sistema prima del termine del periodo di remunerazione, questo principio verrebbe leso. Infatti, i gestori si avvarrebbero del sostegno offerto dal fondo nei periodi in cui i prezzi sono bassi e si ritirerebbero dal sistema all'aumentare dei prezzi, qualora prevedessero di rimborsare più denaro di quello che ricevono dal fondo per il periodo di remunerazione residuo.

## 2.1.2 Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

### ***Campo d'applicazione***

La promozione di progetti per impianti idroelettrici con il premio di mercato fluttuante si rivolge agli impianti nuovi nonché agli impianti oggetto di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli. In questo modo il premio di mercato fluttuante sosterrà la redditività dell'investimento. Per garantire questo obiettivo, i costi annui derivanti dall'investimento vengono confrontati con i redditi supplementari derivanti anch'essi dall'investimento. Per gli ampliamenti e per i nuovi impianti che sono tecnicamente ed economicamente integrati in impianti esistenti, il ricavo annuo viene calcolato per l'impianto una volta prima e una volta dopo l'ampliamento o il nuovo impianto. La differenza tra questi due valori corrisponde al ricavo supplementare dell'impianto ampliato o del nuovo impianto. Così si tiene conto anche dei ricavi che risultano da un investimento in un impianto esistente. Nel caso di rinnovamenti, sulla base degli elementi rinnovati è stimata la produzione che può essere salvata con l'investimento per il rinnovamento. Ad esempio, in caso di rinnovamento della sola e unica turbina di un impianto, viene salvata la produzione totale dell'impianto. Inoltre, vengono presi in considerazione eventuali aumenti della produzione dovuti al miglioramento dell'efficienza dell'impianto rinnovato e gli aumenti della produzione ottenuti (grazie all'investimento di rinnovamento) in un impianto esistente. Il ricavo annuo viene calcolato una volta con l'impianto rinnovato e una volta con le parti dell'impianto non rinnovate. La differenza tra questi due valori corrisponde al ricavo supplementare dell'impianto rinnovato.

A causa dell'attenzione al singolo caso, in particolare per le grandi centrali idroelettriche, nel trattamento delle domande si distinguono due categorie, e cioè da un lato 1) le centrali controllabili con una potenza meccanica lorda superiore a 3 MW e dall'altro 2) le centrali non controllabili con una potenza meccanica lorda superiore a 3 MW e le centrali con una potenza meccanica lorda fino a 3 MW. I progetti sono suddivisi in queste due categorie in base alla potenza meccanica lorda media (art. 13 cpv. 2 OEn). In caso di ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli, è rilevante la potenza meccanica lorda media dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

### ***Esercizio del diritto di scelta***

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può optare per il contributo d'investimento o il premio di mercato fluttuante o presentare inizialmente una domanda per entrambi gli strumenti. Nel primo caso l'UFE comunicherà al richiedente l'ammontare del contributo d'investimento, nel secondo il tasso di remunerazione previsto e i costi annui previsti risultanti dall'investimento; in caso di indecisione, gli fornirà entrambe queste informazioni, e quindi il richiedente dovrà prendere una decisione definitiva entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'UFE. L'UFE informerà quindi i richiedenti se la loro richiesta è stata presa in considerazione. Il premio di mercato fluttuante può essere richiesto, per le centrali idroelettriche, nei giorni di riferimento relativi al biennio del contributo d'investimento per la forza idrica di grandi dimensioni; la prima data utile è il 30 giugno 2026, l'ultima il 30 giugno 2034. I giorni di riferimento si applicano a tutte le centrali idroelettriche, indipendentemente dalle dimensioni o dalla controllabilità.

### ***Determinazione del premio di mercato fluttuante***

Il premio di mercato fluttuante in ct./kWh risulta dalla differenza fra il tasso di remunerazione in ct./kWh e il prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh. Viene versato per la quantità di produzione supplementare calcolata nel caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli e per la produzione annua nel caso di impianti nuovi.

Il tasso di remunerazione in ct./kWh corrisponde al rapporto tra i costi annui dell'impianto nuovo o dell'ampliamento e del rinnovamento considerevole di un impianto e la corrispondente produzione supplementare annua. Per gli impianti idroelettrici il tasso di remunerazione non viene calcolato sulla base di impianti di riferimento, ma in modo specifico per il singolo progetto.

Per le centrali elettriche non controllabili e quelle con una potenza meccanica lorda pari o inferiore a 3 MW, il premio di mercato fluttuante viene determinato indipendentemente dai ricavi effettivi. Per le centrali elettriche controllabili con una potenza meccanica lorda superiore a 3 MW, i ricavi per la determinazione del prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh vengono derivati con l'ausilio di un software per l'ottimizzazione della centrale elettrica e quindi divisi per la produzione supplementare risultante dall'investimento (v. all. 6.1 n. 4.2.2 segg.).

La figura seguente fornisce una panoramica dell'applicazione e del calcolo dei singoli elementi del premio di mercato fluttuante (PMF).

Per le modalità di calcolo precise si rimanda all'allegato 6.1 numeri 3 e 4, alla seguente figura 1 e al relativo commento. Il numero 3 definisce il tasso di remunerazione e il prezzo di mercato di riferimento, il numero 4 i parametri necessari per calcolarli (v. formule in fig. 1). Ovunque non sia indicato se un'affermazione si applica agli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW o agli impianti non controllabili e agli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW, l'affermazione vale per entrambe le categorie di impianti.

Fig. 1: Panoramica degli elementi e descrizione generale del calcolo del premio di mercato fluttuante

PMF		Costi annui da investimento	Ricavo annuo da investimento	Produzione supplementare da investimento
Impianti controllabili > 3 MW	Nuovo	Costi del capitale (interessi e ammortamento): annualità da investimento Costi d'esercizio: fino max. 2 % dei costi d'investimento (dimostrare una volta all'inizio) Tributi: come da concessione	Determinazione del ricavo annuo in fr. mediante un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica	Produzione netta dell'impianto + capacità di accumulo
	Ampliamento	Quota di ampliamento	Determinazione del ricavo annuo in fr. mediante un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica (valutazione della differenza)	Tramite <u>percentuale fissata annualmente</u> , (ricavo supplementare da investimento / ricavo complessivo dopo l'investimento) * produzione netta dopo l'investimento + capacità di accumulo supplementare <sup>1)</sup>
		Quota di rinnovamento	Rinnovamento come sopra	Rinnovamento come sopra
	Rinnovamento	Costi del capitale (interessi e ammortamento): annualità da investimento Costi d'esercizio: <u>percentuale dei costi d'esercizio fissata annualmente prima dell'investimento</u> ; (ricavo supplementare / ricavo complessivo) * costi d'esercizio prima dell'investimento <sup>1)</sup> Tributi: <u>percentuale dei tributi fissata annualmente prima dell'investimento</u> ; (ricavo supplementare / ricavo complessivo) * tributi prima dell'investimento <sup>1)</sup>	Determinazione del ricavo annuo in fr. mediante un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica (valutazione della differenza)	Tramite <u>percentuale fissata annualmente</u> , (ricavo supplementare incl. aumenti del grado di efficienza / ricavo complessivo dopo l'investimento) * produzione netta dopo l'investimento + capacità di accumulo salvata <sup>1)</sup>
Impianti non controllabili > 3 MW & tutti <= 3 MW	Nuovo	Costi del capitale (interessi e ammortamento): annualità da investimento Costi d'esercizio: fino max. 2 % dei costi d'investimento (dimostrare una volta all'inizio) Tributi: come da concessione	Tramite il prezzo di mercato di riferimento conformemente all'articolo 15 OPEn + ricavo in -> ct./kWh legato alle GO moltiplicato per la produzione supplementare da investimento	Produzione netta dell'impianto
	Ampliamento	Quota di ampliamento	Tramite il prezzo di mercato di riferimento conformemente all'articolo 15 OPEn + ricavo in -> ct./kWh legato alle GO moltiplicato per la produzione supplementare da investimento	Produzione netta – produzione netta media prima dell'ampliamento
		Quota di rinnovamento	Rinnovamento come sopra	Rinnovamento come sopra
	Rinnovamento	Costi del capitale (interessi e ammortamento): annualità da investimento Costi d'esercizio: <u>percentuale dei costi d'esercizio prima dell'investimento</u> ; (produzione supplementare incl. aumenti del grado di efficienza / produzione netta dopo l'investimento) * costi d'esercizio prima dell'investimento <sup>1)</sup> Tributi: <u>percentuale dei tributi prima dell'investimento</u> ; (produzione supplementare / produzione netta dopo l'investimento) * tributi prima dell'investimento <sup>1)</sup>	Tramite il prezzo di mercato di riferimento conformemente all'articolo 15 OPEn + ricavo in -> ct./kWh legato alle GO moltiplicato per la produzione supplementare da investimento	<u>Percentuale della produzione netta</u> , (produzione supplementare incl. aumenti del grado di efficienza / produzione netta dopo l'investimento) * produzione netta

Tasso di remunerazione in ct./kW= costi annui da investimento / produzione supplementare da investimento  
Prezzo di mercato di riferimento (per impianti non controllabili > 3 MW & tutti gli impianti <= 3 MW) in ct./kWh = prezzo di mercato di riferimento conformemente all'articolo 15 OPEn + GO  
Prezzo di mercato di riferimento (per impianti controllabili > 3 MW) in ct./kWh = ricavo annuo da investimento / produzione supplementare da investimento  
PMF in ct./kWh = (tasso di remunerazione – prezzo di mercato di riferimento)

PMF in fr. = (tasso di remunerazione - prezzo di mercato di riferimento) - produzione supplementare da investimento; + UFE a richiedente; - richiedente a UFE

<sup>1)</sup> La percentuale (ricavo supplementare / ricavo complessivo) viene fissata annualmente mediante un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica.

<sup>2)</sup> La percentuale (produzione supplementare / produzione netta dopo l'investimento) viene fissata per i primi cinque anni d'esercizio sulla base della documentazione allegata alla domanda e successivamente viene verificata sulla base dell'effettiva produzione supplementare e, se necessario, fissata nuovamente.

### 2.1.3 Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici

Il premio di mercato fluttuante per il fotovoltaico può essere ottenuto per gli impianti senza consumo proprio con una potenza pari o superiore a 150 kW. I tassi di remunerazione sono determinati tramite aste. Il meccanismo di determinazione funziona allo stesso modo delle aste per la remunerazione unica elevata (RUE), che si tengono dal 2023. Per il futuro è prevista l'organizzazione di due aste in parallelo, una per il premio di mercato fluttuante e una per la RUE. L'UFE stabilisce le rispettive date di offerta, le offerte massime in ct./kWh o fr./kW e i rispettivi volumi. Il diritto di scelta tra le due forme di promozione viene quindi esercitato presentando l'offerta nella rispettiva asta. In una tornata non è consentito presentare un'offerta per lo stesso progetto sia nell'asta per il premio di mercato fluttuante che in quella per la RUE. Poiché il legislatore non ha previsto sanzioni riguardo alle aste per il premio di mercato fluttuante, in queste aste non deve più essere prescritto il deposito di cauzioni. Per far coincidere le procedure che gli offerenti devono seguire per le aste con quelle concernenti il premio di mercato fluttuante e

la RUE, in futuro il deposito di cauzioni sarà abolito anche per le aste riguardanti la RUE. Per entrambe le aste viene introdotta una tassa di partecipazione di 300 franchi da pagare al momento della presentazione dell'offerta.

Se un impianto fotovoltaico che si trova nel sistema dei premi di mercato fluttuanti viene successivamente ampliato, la quota di elettricità che viene promossa con il premio di mercato fluttuante viene adeguata alle nuove circostanze. Ciò significa che il premio di mercato viene accordato solo per la quota di potenza installata per la quale in sede d'asta è stata assegnata una remunerazione.

Come nel caso delle aste per la RUE, al momento della messa in esercizio di impianti che ottengono il premio di mercato fluttuante è possibile far valere diritti per vari bonus aggiuntivi calcolati, come il premio di mercato, in ct./kWh. Per stabilire l'ammontare dei bonus per il premio di mercato, i bonus della remunerazione unica sono stati convertiti secondo quanto indicato nell'allegato 2.1 n. 2.7 OPEn. Come assunto di partenza si considera che 1 kW di potenza installata di un impianto fotovoltaico sull'Altopiano (realizzato su un tetto o in un parcheggio) generi nel corso della sua durata di vita totale 25 000 kWh di elettricità, un impianto installato su una facciata 18 500 e un impianto alpino 37 500. Poiché questi tipi di impianti devono essere promossi allo stesso modo tramite il premio di mercato fluttuante e la remunerazione unica, i bonus stabiliti per la remunerazione unica per kW di potenza installata vengono convertiti in un importo in ct./kWh a seconda del tipo di impianto, utilizzando le ipotesi sui volumi di produzione di cui sopra. Si ottengono così:

- bonus per gli impianti annessi con angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi: 200 fr./kW o 1 ct./kWh;
- bonus per gli impianti integrati con angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi: 400 fr./kW o 2.2 ct./kWh;
- bonus per impianti a partire da un'altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare: 250 fr./kW o 0.7 ct./kWh;
- bonus per grandi impianti su aree di parcheggio adibite permanentemente al parcheggio di autovetture: 250 fr./kW o 1 ct./kWh.

Per l'esecuzione delle aste per il premio di mercato fluttuante sarà competente, come già oggi per le aste per le remunerazioni uniche, l'organo d'esecuzione (Pronovo SA).

#### **2.1.4 Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici**

##### ***Ammontare del tasso di remunerazione***

Il rapporto «Investitions- und Planungsbeiträge für Windenergieanlagen<sup>1</sup>» mette in luce che i costi di investimento specifici (fr./MW) dipendono in misura sostanziale dai costi di collegamento e trasporto: quanto più complesso è il collegamento con la strada e la rete elettrica e quanto più oneroso è il trasporto, tanto maggiori sono i costi di investimento specifici. Questa correlazione viene presa in considerazione nel premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici, suddividendo la Svizzera in tre livelli di altitudine («categorie I–III»). L'altitudine influenza in modo significativo anche la scelta del tipo di impianto eolico e quindi i costi di produzione.

I gestori di impianti eolici ricevono un tasso di remunerazione fisso per i primi cinque anni d'esercizio. In conformità con il principio consolidato del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), dopo i primi cinque anni d'esercizio la produzione media effettiva di un impianto viene confrontata con una produzione di riferimento. A seconda di tale rapporto si fissa l'ammontare effettivo del tasso di remunerazione per i 20 anni di durata della remunerazione.

##### ***Requisiti per la domanda***

<sup>1</sup> Investitions- und Planungsbeiträge für Windenergieanlagen, New Energy Scout + EBP, 2020

A differenza delle altre tecnologie, per la presentazione di una domanda di premio di mercato fluttuante per impianti eolici non è necessaria alcuna licenza di costruzione. Questo perché attualmente dall'inizio della pianificazione fino all'ottenimento della licenza di costruzione possono passare circa 15 anni se non di più. La condizione di una licenza di costruzione passata in giudicato escluderebbe di fatto dalla promozione i progetti riguardanti l'energia eolica. Come avveniva finora per il contributo d'investimento, il prerequisito per la presentazione di una domanda di premio di mercato fluttuante è quindi la disponibilità di una misurazione del vento della durata di almeno 12 mesi su almeno 2/3 dell'altezza del mozzo pianificata e della conseguente perizia sul rendimento.

### ***Notifiche dello stato di avanzamento del progetto***

Analogamente alle norme sulla RIC, anche per il premio di mercato fluttuante è richiesto che il promotore del progetto dimostri l'avanzamento dello stesso entro una determinata scadenza. Se l'avanzamento del progetto non può essere dimostrato entro il termine stabilito, la garanzia di principio viene revocata e i sussidi riservati vengono messi a disposizione di altri progetti.

A differenza della RIC, non è più necessario presentare la notifica dello stato di avanzamento del progetto 1, per la quale era necessario presentare il capitolato d'oneri per l'esame dell'impatto sull'ambiente. Questa prova era necessaria per la RIC perché la domanda per quel sistema di remunerazione prevedeva soltanto dei requisiti minimi. Una domanda di premio di mercato fluttuante, invece, può essere presentata solo se è stata effettuata una misurazione del vento secondo i requisiti dell'allegato 2.4 OPEn ed è disponibile una perizia sul rendimento. Con questi requisiti viene attestato il sostanziale avanzamento del progetto. La successiva fase di avanzamento da dimostrare, ossia il rilascio della licenza di costruzione, deve essere raggiunta entro 10 anni dal ricevimento della garanzia di principio.

## **2.1.5 Premio di mercato fluttuante (e altri adeguamenti) per gli impianti a biomassa**

### ***Principio dell'impianto di riferimento e singolo caso***

Il premio di mercato fluttuante per le centrali elettriche a legna e gli impianti di produzione di biogas viene determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento. Ora ciò vale anche per i contributi d'investimento, che finora venivano stabiliti caso per caso. Si preferiscono quindi tecnologie e metodi di costruzione efficienti. Per il calcolo del contributo d'investimento, per gli impianti di produzione di biogas, a gas di discarica e a gas di depurazione è determinante la potenza elettrica equivalente e non la potenza installata del modulo di cogenerazione forza-calore, dove la potenza elettrica equivalente corrisponde alla potenza media annua di un impianto. Si evita in questo modo che gli impianti siano sovradimensionati per il solo scopo di ricevere più sovvenzioni. Per le centrali elettriche a legna, invece, il contributo d'investimento viene calcolato in base alla potenza dell'impianto, perché questi impianti funzionano il più possibile a pilotaggio termico e devono servire a coprire i picchi di carico in inverno. Un calcolo dei contributi d'investimento basato sulla potenza equivalente incoraggerebbe gli impianti a produrre quanta più elettricità possibile per tutto l'anno, il che non sarebbe opportuno a causa della crescente penuria di legname.

Nell'ambito del premio di mercato fluttuante, analogamente alla regolamentazione attuale della RIC, i tassi di remunerazione per tutte le categorie di impianti vengono calcolati sulla base della potenza equivalente.

### ***Diritto di scelta***

Il diritto di scelta viene esercitato con la presentazione della domanda per i contributi d'investimento o per il premio di mercato fluttuante. La scelta è definitiva e vale per l'intero impianto, anche in caso di futuri ampliamenti e rinnovamenti considerevoli. Per i gestori di impianti per i quali è stato garantito un

contributo d'investimento già prima del 2025 ma che entreranno in esercizio solo successivamente all'entrata in vigore della legge, vale a dire dopo il 1° gennaio 2025 (art. 29a cpv. 2 LENE), il diritto di scelta può essere esercitato fino al 1° giugno 2025.

### ***Gestione di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli***

I tassi di remunerazione per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli ammontano al 75 per cento dei tassi di remunerazione per i nuovi impianti.

Se il progetto comporta il soddisfacimento dei criteri di rilevanza per un inquadramento sia come ampliamento considerevole che come rinnovamento considerevole, il gestore può scegliere in quale regime inserire l'impianto.

#### Ampliamenti considerevoli

Con il premio di mercato fluttuante viene calcolata in una prima fase la percentuale di aumento della produzione netta prevista a seguito dell'ampliamento. Dopo la messa in esercizio dell'ampliamento, detta percentuale della produzione netta effettiva viene remunerata al tasso di remunerazione, benché al massimo per la quantità di elettricità effettivamente immessa. Per il calcolo del tasso di remunerazione si considera la produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto in seguito all'ampliamento. Dopo tre anni civili completi viene verificato l'effettivo aumento della produzione di energia elettrica. L'aumento medio raggiunto, corretto per le ore a pieno carico, viene fissato per l'intera durata della remunerazione come percentuale della quota da remunerare della produzione complessiva di energia elettrica. Per i versamenti già effettuati, la quota viene corretta retroattivamente ed eventuali restituzioni o versamenti successivi vengono compensati con prestazioni future.

Per il contributo d'investimento, la potenza elettrica installata o equivalente aggiuntiva viene remunerata all'aliquota del contributo d'investimento (fr./kW). Per il calcolo dell'aliquota si considera la potenza elettrica complessiva dell'impianto. Poiché gli ampliamenti possono essere molto diversi tra loro e talvolta si può ottenere un effetto consistente con investimenti relativamente contenuti, il contributo d'investimento per l'ampliamento considerevole viene limitato come massimo al 60 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili. Inoltre, per determinare la produzione supplementare di energia elettrica, si correggono i valori in base alle ore a pieno carico.

#### Rinnovamenti considerevoli

Nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, i costi di investimento effettivi per un rinnovamento vengono confrontati con i costi di un nuovo impianto di riferimento; i costi di quest'ultimo sono calcolati applicando le aliquote dei contributi d'investimento di cui all'allegato 2.3; il contributo d'investimento teorico viene moltiplicato per 2 (essendo fissato in modo da coprire il 50 % dei costi computabili di un impianto di riferimento). Il rapporto tra questi costi dà la percentuale (quota) di elettricità prodotta (produzione netta) che viene remunerata con un premio di mercato fluttuante.

Per determinare l'ammontare del contributo d'investimento viene calcolato il rapporto tra i costi d'investimento effettivi e i costi di un nuovo impianto di riferimento; i costi di quest'ultimo sono calcolati applicando le aliquote dei contributi d'investimento di cui all'allegato 2.3: il contributo d'investimento teorico viene moltiplicato per 2. La produzione complessiva in seguito al rinnovamento viene moltiplicata per questa percentuale e l'aliquota del contributo d'investimento.

### ***Esecuzione***

L'organo d'esecuzione Pronovo SA darà esecuzione ai contributi d'investimento e al premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa secondo il principio dell'impianto di riferimento. L'UFE mantiene la competenza della verifica dei singoli casi per i contributi d'investimento destinati a impianti di incenerimento di rifiuti, di incenerimento di fanghi e a gas di scarica.

## **2.2 Contributi d'investimento**

### **2.2.1 Requisiti relativi all'esercizio**

La durata operativa minima per gli impianti eolici e fotovoltaici che ricevono un contributo d'investimento (art. 33) viene aumentata da 15 a 20 anni, per renderla congruente con la durata della remunerazione con il premio di mercato fluttuante. Anche per gli impianti geotermici si applica ora una durata operativa minima di 20 anni.

La durata operativa minima per le altre tecnologie resta invariata, in particolare per gli impianti idroelettrici, dato che molte concessioni attuali scadranno dal 2035 in poi. Alla scadenza della concessione, l'autorità preposta al suo rilascio è libera di assegnarla a un soggetto terzo, di utilizzare essa stessa la centrale o di non assegnare nessuna concessione e dismettere la centrale. Ciò rappresenta un elemento di incertezza per i gestori, allorché devono decidere se investire in ampliamenti o rinnovamenti. Questa incertezza sarebbe rafforzata se l'OPEN prescrivesse una durata operativa minima di 20 anni, che quindi per gli impianti idroelettrici viene lasciata a 15 anni.

## **2.3 Contributi di progettazione**

### **2.3.1 Aliquote e contributi minimi**

I contributi massimi previsti dalla legge per tutte le tecnologie aventi diritto alla promozione (energia eolica, idroelettrica e geotermica) ammontano al 40 per cento dei costi di progettazione computabili (art. 26 cpv. 3<sup>bis</sup>, art. 27a cpv. 3 e art. 27b cpv. 3 LEne). L'ordinanza fissa al massimo legale l'aliquota per tutte le tecnologie, alla luce della grande cautela con cui attualmente vengono avviati nuovi progetti. Tale ritrosia si deve agli elevati costi di progettazione e ai notevoli rischi di realizzazione, legati all'onerosità delle procedure (comprese le procedure di opposizione).

Nel caso della geotermia, i contributi di progettazione possono essere richiesti solo per la pianificazione di impianti geotermici e non sono accordati per la pianificazione delle fasi di prospezione e sviluppo che precedono la costruzione di detti impianti. Tuttavia, per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici è possibile richiedere contributi d'investimento.

I promotori di progetti i cui costi di progettazione non ammontano ad almeno 75 000 franchi possono vedersi costretti a sopportare direttamente tali costi. Per contenere gli oneri d'esecuzione, l'articolo 35 capoverso 1 stabilisce quindi un contributo minimo di 30 000 franchi (40 % dei costi di progettazione computabili di 75 000 fr.). Per i progetti più economici, una volta ottenuta la licenza di costruzione è possibile richiedere un contributo d'investimento.

### **2.3.2 Procedura**

Le domande per l'ottenimento di contributi di progettazione vengono trattate seguendo l'ordine di presentazione. Le indicazioni e i documenti da presentare unitamente alla domanda sono disciplinati nei rispettivi allegati specifici per la tecnologia. Se le risorse non sono sufficienti, viene gestita una lista d'attesa per ciascuna tecnologia. Per quanto riguarda le procedure di domanda e i costi computabili si applicano per analogia le stesse regole valide per i vari contributi d'investimento per le singole tecnologie. Lo stato di avanzamento del progetto deve essere illustrato annualmente in un breve rapporto, specificando le fasi parziali concluse e quelle ancora da completare con i relativi obiettivi parziali.

Per gli impianti idroelettrici e geotermici che comportano nuove trivellazioni in profondità deve essere presentato uno studio preliminare che permetta di verificare l'osservanza degli standard tecnici e la plausibilità dei dati. Anche per gli impianti eolici è richiesto uno studio preliminare che illustri l'ubicazione del perimetro del parco e delle singole turbine.

### **2.3.3 Rimborso**

I contributi di progettazione incentivano lo sviluppo di progetti. Una volta ottenuta la licenza di costruzione, i promotori di progetti sono liberi di non realizzare il progetto per motivi di redditività o per altre considerazioni. Se il promotore di un progetto ha ricevuto fondi pubblici per il suo sviluppo e, nonostante l'annullamento dei rischi di realizzazione, decide di non costruire un impianto, i fondi ricevuti per lo sviluppo del progetto devono essere restituiti.

## **2.4 Energia eolica: altre modifiche**

### **2.4.1 Determinazione dell'importo dei contributi d'investimento**

Per la determinazione dei contributi d'investimento per gli impianti eolici viene ora applicato il principio dell'impianto di riferimento, anziché il principio della valutazione del singolo caso. La variazione offre maggiore trasparenza per i richiedenti e riduce notevolmente gli oneri d'esecuzione.

Il contributo d'investimento per i progetti eolici è determinato mediante un importo fisso in franchi secondo la potenza elettrica installata degli impianti. Analogamente al premio di mercato fluttuante, anche l'importo del contributo d'investimento dipende dall'altitudine dell'impianto. Per i contributi d'investimento si applicano gli stessi livelli d'altitudine (categorie I–III) del premio di mercato fluttuante.

### **2.4.2 Contributi di progettazione per gli impianti eolici**

Poiché la pianificazione dei progetti eolici avviene per un progetto nel suo complesso e non per il singolo impianto eolico, anche i contributi di progettazione sono versati per progetto.

Il calcolo dei contributi di progettazione si basa sulla perizia «Investitions- und Planungsbeiträge für Windenergieanlagen». Ad esempio, i soli costi di pianificazione per i progetti eolici in Svizzera si aggirano sui 650 000 franchi per singolo impianto. Come progetto di riferimento si assume un parco eolico con quattro turbine. Il contributo di progettazione massimo per un progetto di energia eolica è fissato a 1 000 000 franchi.

I contributi di progettazione vengono versati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e attestati per la pianificazione del progetto, con un limite pari all'80 per cento della somma massima garantita di 1 000 000 franchi. Il restante 20 per cento può essere fatto valere solo in presenza di una licenza di costruzione passata in giudicato o in caso di notifica di interruzione dei lavori di pianificazione.

### **2.4.3 Nessun ampliamento o rinnovamento per gli impianti eolici**

Secondo l'articolo 3 OPEn già vigente, un impianto è considerato nuovo se viene costruito per la prima volta in una determinata ubicazione o se sostituisce completamente un impianto esistente. Per gli impianti eolici, il nuovo capoverso 2<sup>bis</sup> chiarisce che sono considerati completamente sostituiti se vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore (moltiplicatore di giri e generatore) e la torre dell'impianto. Con questa precisazione si chiarisce che nella prassi gli impianti eolici non vengono né rinnovati né ampliati. Se un impianto viene sostituito in un'ubicazione già esistente (repowering), lo si inquadra come nuovo impianto. Se a un parco eolico esistente vengono aggiunti ulteriori impianti, questi ultimi sono considerati nuovi impianti. L'ampliamento di un singolo impianto eolico non è tecnicamente possibile.

### **2.4.4 Soppressione della possibilità di cedere decisioni RIC positive per gli impianti eolici**

Le disposizioni sulla cessione di decisioni RIC positive («garanzia di principio») sono state introdotte nell'OPEn nel 2018. Il motivo di questa regolamentazione era il fatto che numerosi impianti eolici che dal 2008 in poi avevano ricevuto una decisione RIC positiva avevano, nel frattempo, perso la loro base

pianificatoria a causa di revisioni dei piani direttori cantonali e pertanto non si sono potuti realizzare. I piani direttori cantonali avevano definito territori differenti per lo sfruttamento dell'energia eolica, ma non erano più disponibili fondi RIC per sviluppare progetti in queste nuove aree. Per poter promuovere lo sviluppo dell'energia eolica nella misura prevista, è stata quindi creata la possibilità, a determinate condizioni, di trasferire le decisioni RIC da un impianto eolico a un altro. Dal 2018 sono state presentate all'UFE otto domande di cessione di decisioni RIC positive. Sette di queste sono state approvate, una è stata respinta.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, per la promozione finanziaria degli impianti eolici saranno disponibili a scelta contributi di progettazione e d'investimento o il premio di mercato fluttuante. La cessione di decisioni RIC positive non sarà quindi più necessaria e le corrispondenti disposizioni dell'OPEn vengono pertanto abrogate.

## 2.5 Forza idrica: altre modifiche

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di fornire alla popolazione acqua potabile. Gli impianti di approvvigionamento di acqua potabile devono quindi essere costruiti o rinnovati secondo necessità. Situazioni analoghe possono verificarsi anche in riferimento ad altre tipologie di impianti che si prestano a un'utilizzazione accessoria per la produzione di elettricità; in tali casi può essere utile realizzare alcuni elementi degli impianti stessi (p. es. le condotte forzate) in modo che siano già predisposte per tali utilizzi. L'integrazione degli elementi dell'impianto effettivamente destinati alla produzione di energia elettrica (p. es. la turbina) e la domanda per un contributo d'investimento avverranno in genere in un momento successivo.

Per le centrali elettriche ad acqua potabile e altri impianti accessori sono computabili solo i costi (supplementari) di investimento funzionali alla produzione di elettricità e sostenuti dopo l'assegnazione del contributo d'investimento o dopo l'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori. Se gli investimenti sono stati avviati senza che vi fossero prospettive concrete di promozione o senza l'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori, non sono computabili.

## 2.6 Fotovoltaico

### 2.6.1 Bonus per impianti su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte

Gli impianti fotovoltaici nei parcheggi sono stati esaminati negli scorsi anni nell'ambito di due studi<sup>2</sup> che ne pongono in evidenza il vantaggio di costituire una soluzione efficiente per l'utilizzo misto delle aree di parcheggio: una tettoia, infatti, protegge i veicoli dalle intemperie e può essere sfruttata per produrre elettricità ed eventualmente alimentare delle stazioni di ricarica sul posto. Le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, inoltre, possono essere integrate direttamente nella struttura. Il potenziale di questi impianti è di 2–3 GW. Tuttavia, avendo una potenza installata compresa tra 2000 e 3500 fr./kW, i loro costi sono notevolmente maggiori rispetto a impianti di dimensioni simili installati su ampie superfici di tetti. Per garantire uno sfruttamento efficiente del potenziale, questi impianti andrebbero incentivati con un bonus specifico a partire da una potenza di almeno 100 kW (impianti fotovoltaici di grandi dimensioni). Questo bonus si aggiunge alla «rimunerazione di base» della remunerazione unica per i grandi impianti (RUG) laddove l'impianto preveda un consumo proprio (p. es. per le stazioni di ricarica), oppure alla RUE o al premio di mercato fluttuante (a partire da 150 kW di potenza) se tutta l'elettricità viene immessa nella rete di distribuzione. Il bonus per la remunerazione unica è di 250 fr./kW di potenza installata e permette di coprire una parte dei costi aggiuntivi per la sottostruttura. Immaginando un importo

<sup>2</sup> [Solarstrom auf Parkplatzüberdachungen \(energiezukunftschweiz.ch\)](#), 2022 e [Solarstrom auf Infrastruktur \(energiezukunftschweiz.ch\)](#), 2021

di 250 fr./kW per la remunerazione unica e una produzione di 25 000 kWh per kW di potenza installata per tutta la durata di vita di un tale impianto, in caso di promozione con il premio di mercato fluttuante risulta un bonus di 1 ct./kWh.

## 2.6.2 Adeguamenti della remunerazione unica

Il Consiglio federale determina i tassi della remunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici nell'OPEN, e l'UFE riesamina periodicamente i tassi applicati. Dal 1° aprile 2025 i tassi dei bonus per l'angolo d'inclinazione saranno aumentati considerevolmente. Il tasso per gli impianti integrati a forte inclinazione passerà da 250 a 400 fr./kW di potenza installata e quello per gli impianti annessi e isolati raddoppierà da 100 a 200 franchi. Questo forte aumento della promozione ha lo scopo di incentivare, in particolare, la valorizzazione del grande potenziale degli impianti installati sulle facciate, il cui potenziale tecnico-economico è di 17 TWh all'anno, di cui circa il 43 per cento relativo al semestre invernale<sup>3</sup>. Si tratta all'incirca di cinque volte la produzione invernale della centrale nucleare dismessa di Mühleberg e riguarda territori già edificati. Tuttavia, a causa dei maggiori oneri legati all'installazione di questi impianti e della procedura di autorizzazione edilizia finora sempre obbligatoria, a differenza degli impianti sui tetti, finora questo potenziale è stato sfruttato poco. Pertanto, nell'ambito della legge della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili è stata modificata la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) per quanto riguarda gli impianti su facciata, per i quali come regola generale non ci sarà più bisogno di espletare una procedura di autorizzazione edilizia. In questo modo, il legislatore ha espresso la sua volontà di semplificare la costruzione di tali impianti e quindi di rafforzare lo sviluppo di questo segmento. In linea con questa semplificazione, l'aumento della promozione dovrebbe contribuire alla realizzazione di un maggior numero di impianti su facciata. Inoltre, si intendono migliorare le condizioni di finanziamento per gli impianti integrati di grandi dimensioni. Negli ultimi due anni l'ampliamento degli impianti integrati è infatti triplicato, e nel segmento 30–100 kW è persino quadruplicato. Risulta perciò evidente come anche i grandi impianti vengano realizzati in maniera sempre più integrata. In tale contesto è plausibile che si realizzeranno anche impianti integrati con una potenza a partire da 100 kW, se questi non ottenessero per l'intera potenza solo l'aliquota per impianti annessi e isolati, come è stato finora. Pertanto, ora gli impianti integrati con una potenza a partire da 100 kW possono di nuovo usufruire del tasso di remunerazione previsto per gli impianti integrati con una potenza inferiore a 100 kW.

Per contro, dal 1° aprile 2025 i tassi della remunerazione unica generale saranno ridotti, nello specifico di 20 franchi, sia per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW, sia per gli impianti annessi e isolati con una potenza pari o superiore a 100 kW. Si rinuncia a una riduzione nella classe di potenza da 30 a 100 kW, poiché questo segmento non registra una crescita così forte come gli altri due. Con la riduzione dei contributi legati alla potenza per la parte di potenza inferiore a 30 kW si introduce un incentivo alla costruzione di impianti più grandi per destinare alla produzione di elettricità, possibilmente, tutta la superficie idonea di un tetto: grazie a tale riduzione, la remunerazione totale per gli impianti più piccoli e quindi più costosi diminuisce in misura maggiore rispetto agli impianti più grandi. Ciò rende più interessante sul piano economico l'esercizio di impianti di dimensioni maggiori. Inoltre, si osserva attualmente una fase di forte sviluppo nella diffusione degli impianti fotovoltaici: il 2023 ha visto infatti un'ulteriore crescita record, di oltre 1,6 GW. Per il 2024 si prevede un ulteriore aumento, dato che il primo semestre di quest'anno ha già segnato quasi un +70 per cento negli annunci di potenza d'impianto da finanziare rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente. In questo contesto, la promozione attuale appare superiore a quanto sarebbe necessario per lo sviluppo del settore. Ciò giustifica in particolare l'ulteriore riduzione del contributo legato alla potenza a partire da 100 kW. Gli impianti di questo segmento sono i più convenienti e i loro costi di produzione sono quindi particolarmente competitivi nell'attuale congiuntura

<sup>3</sup> Cfr. rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 2021 «Produzione di energia elettrica in inverno grazie al fotovoltaico» in adempimento del postulato 19.4157, Reynard, del 25 settembre 2019 (consultabile alla pagina [www.parlament.ch](http://www.parlament.ch) > Attività parlamentare > Curia Vista > 19.4157 > [Rapporto in adempimento del postulato](#))

di prezzi dell'elettricità elevati. Con la riduzione della remunerazione unica si reagisce anche agli effetti di trascinamento rilevati dal Controllo federale delle finanze per i piccoli impianti<sup>4</sup>.

Infine, la riduzione dei tassi di remunerazione permette di promuovere un maggior numero di impianti. Poiché le risorse a disposizione del Fondo per il supplemento rete sono limitate e la domanda di sussidi per gli impianti fotovoltaici è in costante aumento, la riduzione annuale dei tassi di remunerazione dovrebbe produrre un margine di manovra per la promozione di una quantità ancora maggiore di impianti.

## **2.7 Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esistenti**

Finora è stato adottato un approccio semplificato per determinare l'importo del premio di mercato, a causa delle complesse strutture del settore dell'energia elettrica e per ridurre al minimo gli oneri di esecuzione. Ad esempio, non sono state prese in considerazione alcune voci, sia dal punto di vista dei ricavi che dei costi, che dovevano mantenersi all'incirca in equilibrio. L'esperienza ha dimostrato che l'approccio semplificato ha avuto come conseguenza che, in particolare per le centrali elettriche flessibili (impianti ad accumulazione, ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio), i ricavi venivano in parte sottostimati e le centrali interessate registravano quindi costi di produzione non coperti sproporzionatamente elevati. Di conseguenza, i premi di mercato tendevano a essere troppo alti. Per questi motivi, ora vengono determinati con maggiore precisione sia i ricavi che i costi, utilizzando anche per il premio di mercato le voci considerate nel premio di mercato fluttuante per le centrali elettriche flessibili.

## **3. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Le modifiche dell'ordinanza non comportano alcuna ripercussione per Confederazione, Cantoni e Comuni.

## **4. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società**

Con il nuovo bonus per gli impianti fotovoltaici nelle aree di parcheggio, questo segmento viene aperto allo sviluppo del fotovoltaico. L'aumento dei bonus per gli impianti fotovoltaici con un'inclinazione elevata come le facciate permetterà un maggior utilizzo di questo potenziale finora poco sfruttato all'interno delle zone edificabili. L'incentivo a costruire impianti fotovoltaici più grandi grazie alla riduzione del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera. Per il resto, le modifiche dell'ordinanza non hanno ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società.

## **5. Rapporto con il diritto europeo**

L'ordinanza non cambia il rapporto con il diritto europeo, dato che le modifiche che propone sono in linea di principio compatibili con esso. In particolare il nuovo meccanismo di promozione del premio di mercato fluttuante è in linea di principio compatibile con gli obblighi internazionali della legislazione in materia di aiuti di Stato, poiché l'UE riconosce altresì modelli di promozione conformi ai principi del

---

<sup>4</sup> [Efficacia dei sussidi per i grandi impianti fotovoltaici – Ufficio federale dell'energia – Controllo federale delle finanze \(admin.ch\)](#)

«contract for difference». Solo la disposizione già prevista secondo la quale il premio di mercato fluttuante deve essere versato anche quando i prezzi di mercato sono negativi è in contrasto con la normativa europea.

## 6. Commenti ai singoli articoli

### Premessa sulla struttura dell'OPEn

Per introdurre i due nuovi strumenti del premio di mercato fluttuante e dei contributi di progettazione, la struttura dell'OPEn è la seguente:

- il premio di mercato fluttuante viene disciplinato nel nuovo capitolo 2a; la sezione 1 (art. 30a segg.) contiene le disposizioni generali, la sezione 2 (art. 30b segg.) disciplina gli impianti idroelettrici, la sezione 3 (art. 30c segg.) quelli fotovoltaici, la sezione 4 (art. 30d segg.) quelli eolici e la sezione 5 (art. 30e segg.) quelli a biomassa;
- per quanto riguarda il premio di mercato fluttuante vengono inoltre aggiunti nuovi allegati rispettivamente per gli impianti idroelettrici, eolici e a biomassa (all. 6.1–6.3);
- i contributi di progettazione vengono trattati nel nuovo capitolo 3a per tutte le tecnologie aventi diritto alla promozione; le disposizioni specifiche per le singole tecnologie si trovano negli allegati (già esistenti) in cui si disciplinano i contributi d'investimento.

### *Art. 2 lett. g*

Gli impianti idroelettrici controllabili si differenziano da quelli non controllabili soprattutto per quanto riguarda le possibilità di ricavo, e pertanto vengono trattati in parte diversamente tra gli strumenti di promozione. La lettera g stabilisce che un impianto idroelettrico è considerato controllabile se ha la possibilità, se necessario o auspicato, di funzionare a pieno carico almeno per sei ore.

### *Art. 3*

Come già spiegato nelle disposizioni esecutive del 1° novembre 2017 in merito all'ordinanza sulla promozione dell'energia, si può presumere che un impianto venga interamente sostituito se l'investimento necessario è approssimativamente pari a quello relativo a un impianto comparabile, effettivamente nuovo. Eventuali elementi dell'impianto che vengono conservati devono essere di importanza secondaria.

Per gli impianti eolici, la sostituzione del rotore, del convertitore e della torre si inquadra come sostituzione completa dell'impianto, il quale va quindi trattato come nuovo (v. n. 2.4.3).

### *Art. 4 cpv. 2*

Per le centrali elettriche a legna, la potenza nominale del generatore elettrico non corrisponde alla potenza prevista per l'impianto nel suo complesso. Il generatore elettrico, infatti, deve essere dimensionato in modo da poter sopportare anche i picchi di potenza. Poiché ora il contributo d'investimento per le centrali elettriche a legna deve essere accordato per kW di potenza installata secondo il principio dell'impianto di riferimento, non sarebbe opportuno determinare la potenza dell'impianto in base al componente con potenza maggiore. Si impone pertanto una precisazione di quale sia la potenza determinante dell'impianto. In genere i costruttori indicano la potenza continua per la quale l'impianto è progettato; tale valore corrisponde alla massima potenza erogata senza limiti di tempo con un esercizio conforme a quanto previsto e senza arrecare pregiudizio alla durata di vita e alla sicurezza dell'impianto. Per i contributi d'investimento si deve quindi fare riferimento a questo valore di potenza. Per determinare il premio di mercato fluttuante, viene utilizzata la potenza equivalente, in modo che l'impiego a pilotaggio termico delle centrali termoelettriche a legna non sia svantaggioso. Se produce elettricità per poche ore,

una centrale di questo tipo ha una potenza equivalente inferiore e beneficia di un premio di mercato maggiore per ogni kWh immesso in rete.

#### *Art. 7a* Categorie di impianti a biomassa

Poiché vengono utilizzate per diversi strumenti di promozione, le categorie di impianti a biomassa ora vengono disciplinate nel Capitolo 1: Disposizioni generali. In questo modo risulta chiaro che la definizione delle categorie si applica a tutta l'ordinanza.

La definizione di forni per l'incenerimento di fanghi nel capoverso 4 viene integrata per ottenere una chiara delimitazione rispetto alle centrali elettriche a legna.

#### *Art. 8* Esercizio del diritto di scelta secondo l'articolo 29b LEne

Nel caso degli impianti idroelettrici, quando presentano la loro domanda i gestori possono richiedere sia un contributo d'investimento sia il premio di mercato fluttuante. Il diritto di scelta deve essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ammontare presunto del tasso di remunerazione per il premio di mercato fluttuante e del contributo d'investimento (*cpv. 1 lett. a*).

Per gli impianti fotovoltaici, il diritto di scelta deve essere esercitato al momento della presentazione dell'offerta d'asta (*cpv. 1 lett. b*) per consentire l'esecuzione delle singole aste. La scelta non produce alcun effetto vincolante sulla partecipazione del singolo progetto ad altre tornate d'asta qualora l'offerta non riceva un'aggiudicazione.

Per gli impianti eolici e a biomassa, il diritto di scelta deve essere esercitato con la presentazione della domanda (*cpv. 1 lett. c*).

I promotori di progetti di energia eolica devono esercitare il diritto di scelta in una fase molto precoce della progettazione. Se la costruzione dell'impianto eolico non è ancora iniziata, il richiedente ha la possibilità di rinunciare alla garanzia di principio e di presentare una nuova domanda per l'altro strumento di promozione. Tuttavia, se per il nuovo strumento scelto dovesse esistere una lista d'attesa, la domanda verrebbe messa in lista d'attesa con la nuova data di presentazione.

Una volta che un gestore di impianti a biomassa ha optato per una forma di promozione, non può passare all'altra in caso di ampliamento o rinnovamento considerevole successivo. Il carattere definitivo della scelta rende possibile un'esecuzione efficiente e riduce il rischio di promozione eccessiva.

#### *Art. 22 cpv. 2*

Questa disposizione è puramente dichiarativa, dato che la Confederazione non ha alcuna competenza per intervenire nelle procedure cantonali di autorizzazione e di concessione. Perciò l'articolo 22 capoverso 2 viene abrogato.

#### *Art. 25 segg.*

La rubrica dell'articolo 25 viene modificata per includere anche la restituzione della remunerazione, disciplinata dalla presente disposizione. I capoversi 4 e 7 dell'articolo 25 vengono ora spostati in articoli separati: il capoverso 4 diventa l'articolo 25a capoverso 1 e il capoverso 7 diventa l'articolo 25c.

Già oggi, per gli impianti inseriti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità che non soddisfano i requisiti per il diritto o i requisiti minimi, un'eventuale parte eccedente viene fatturata. Ora questa dovrebbe essere regolata esplicitamente nel nuovo articolo 25a capoverso 2 insieme alla corrispondente disposizione sugli impianti inseriti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti (art. 30a<sup>novies</sup> cpv. 4). Questo *modus operandi* evita che i gestori di impianti aggirino intenzionalmente determinati requisiti o esigenze per non dover pagare la parte eccedente.

#### Art. 26 cpv. 4

Nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità l'indennità di gestione viene pagata ai gestori degli impianti nella commercializzazione diretta a titolo di indennizzo per i costi di commercializzazione. Si compone di costi fissi (amministrazione, commercializzazione in generale) e variabili (costi dell'energia di compensazione). L'importo della quota variabile dei costi è stato determinato sulla base dei costi dell'energia di compensazione del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili negli anni dal 2013 al 2015 (periodo di base).

Dalla prima determinazione dell'indennità di gestione sono state acquisite esperienze e lo sviluppo tecnologico ha continuato a progredire, tanto che oggi strumenti tecnici nuovi come l'intelligenza artificiale permettono di produrre piani previsionali più precisi. Ne è un esempio il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, che nel corso degli anni ha potuto migliorare significativamente i propri piani previsionali.

Per tenere conto dell'evoluzione dei costi, l'importo di base della quota variabile dei costi di cui all'articolo 26 capoverso 4 viene ridotto del 30 per cento per tutte le tecnologie. La riduzione si basa sui costi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili. La quota fissa rimane a 0.11 ct./kWh.

#### Art. 29 cpv. 1 e 2

La formulazione dei capoversi 1 e 2 viene adeguata a quella del nuovo articolo 30a<sup>ter</sup>.

#### Art. 30 cpv. 1 lett. a

Il fattore determinante è la sussistenza del diritto al premio per l'immissione in rete di elettricità, e non se il premio è stato versato o meno. La formulazione viene adeguata a quella dell'articolo 29 capoverso 1.

## Capitolo 2a: Premio di mercato fluttuante

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 30a Requisiti generali

Poiché gli articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01) si applicano solo ai produttori di energia secondo l'articolo 15 LEne, queste disposizioni sono dichiarate applicabili anche ai gestori di impianti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

#### Art. 30a<sup>bis</sup> Ampliamenti o rinnovamenti successivi

Se un impianto è inserito nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, il suo gestore deve notificare all'autorità competente gli ampliamenti o i rinnovamenti (cpv. 1). Non si tratta di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli per i quali di per sé può essere chiesto nuovamente un premio di mercato fluttuante, bensì di interventi di modifica «non considerevoli» da realizzare in un momento successivo su un impianto già inserito nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

La durata della remunerazione di un premio di mercato fluttuante accordato non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo (cpv. 2).

Gli ampliamenti e i rinnovamenti influiscono sull'ammontare della produzione di elettricità, quindi in seguito a un ampliamento o rinnovamento la quantità di elettricità da remunerare deve essere eventualmente adeguata (cpv. 3). In questo modo si evita che una produzione supplementare ottenuta con un ampliamento o rinnovamento successivo venga remunerata, anche parzialmente, con il premio di mercato fluttuante di un ampliamento o rinnovamento considerevole precedente.

Se un gestore non rispetta il termine di cui al capoverso 1, deve restituire all'organo d'esecuzione un'eventuale differenza dovuta all'adeguamento secondo il capoverso 3.

**Art. 30a<sup>ter</sup>** Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto  
o dei requisiti minimi

Per il premio di mercato fluttuante, in caso di mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi si applicano le stesse regole del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (v. art. 29). Le differenze rispetto all'articolo 29 sono di natura puramente linguistica e redazionale.

**Art. 30a<sup>quater</sup>** Esclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti

Per l'esclusione dal sistema dei premi di mercato fluttuanti, secondo il *capoverso 1* si applicano le stesse regole del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (v. art. 30).

Non è invece possibile uscire dal sistema dei premi di mercato fluttuanti (*cpv. 2*). Con il premio di mercato fluttuante, i gestori hanno la garanzia di un tasso di remunerazione per un certo periodo di tempo, determinato tenendo conto dei costi di produzione, compreso un rendimento adeguato per l'impianto di riferimento in questione. In contropartita per questa garanzia, devono fornire al Fondo per il supplemento rete quanto guadagnano sul mercato che risulta superiore al tasso di remunerazione per il loro impianto. Se fosse possibile uscire dal sistema prima della conclusione del periodo di remunerazione, il sistema andrebbe a favore dei gestori e a sfavore del Fondo per il supplemento rete e dei consumatori finali che lo alimentano (v. anche n. 2.1.1).

Che in seguito a un'esclusione non sia possibile partecipare nuovamente al sistema dei premi di mercato fluttuanti è ovvio alla luce dei requisiti d'entrata. L'entrata nel sistema presuppone la realizzazione di nuovi investimenti in un impianto.

**Art. 30a<sup>quinqies</sup>** Prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante

Il prezzo di mercato di riferimento utilizzato per determinare il premio di mercato fluttuante corrisponde a quello calcolato secondo l'articolo 15 per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, più un prezzo per le garanzie di origine. A differenza del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico degli impianti inseriti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti non si considera coperto dall'indennità e le GO possono essere negoziate liberamente. Pertanto, queste possibilità di ricavo fanno parte del prezzo di mercato di riferimento determinante per il premio di mercato fluttuante (*cpv. 1*).

Per gli impianti idroelettrici controllabili di grandi dimensioni, il prezzo di mercato di riferimento secondo l'articolo 15 non riflette le possibilità di ricavo con precisione sufficiente (v. n. 2.1.2), motivo per cui per questi impianti viene calcolato individualmente; le modalità di calcolo del prezzo di mercato di riferimento individuale sono disciplinate nell'allegato 6.1 (*cpv. 2*).

Il prezzo delle GO per gli impianti fotovoltaici viene calcolato e fissato per l'intero anno corrente sulla base dei prezzi medi dell'anno precedente (*cpv. 3*), poiché la grande maggioranza degli impianti fotovoltaici che beneficiano del premio di mercato fluttuante ha una potenza inferiore a 3 MW e quindi rientra nel campo di applicazione del ritiro e della remunerazione dei gestori delle reti di distribuzione, i quali in genere ritirano anche le GO di chi immette elettricità nel loro comprensorio; per tale motivo, questi prezzi sono rilevanti per gli impianti fotovoltaici nell'ambito del premio di mercato fluttuante. Le tariffe per le GO pubblicate dai gestori di rete costituiscono la base per la determinazione da parte dell'UFE.

Per gli impianti idroelettrici, a biomassa ed eolici non sono disponibili dati affidabili sui prezzi medi svizzeri per le GO. Per quanto riguarda la forza idrica, tuttavia, dai valori di borsa europei degli ultimi anni emerge una forte correlazione tra i prezzi di mercato dell'elettricità e quelli delle GO. Ecco perché i prezzi per gli impianti idroelettrici, a biomassa ed eolici sono calcolati sulla base di una percentuale dei prezzi di mercato di riferimento di cui all'articolo 15 LEnE (*cpv. 4*).

Detta percentuale è fissata al 5 per cento per gli impianti idroelettrici e al 10 per cento per gli impianti a biomassa ed eolici (*cpv. 5*). Questo prezzo per le GO si applica a tutti gli impianti idroelettrici, anche a

quelli controllabili con una potenza superiore a 3 MW, per i quali il prezzo di mercato di riferimento viene calcolato individualmente.

**Art. 30a<sup>sexies</sup>** Riduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA

Per la riduzione per i gestori soggetti ad IVA si applicano le stesse regole della commercializzazione diretta secondo l'articolo 16 capoverso 4. Per i gestori di impianti idroelettrici, invece, non vi è alcuna riduzione, poiché il tasso di remunerazione tiene conto del fatto che l'impianto sia o meno soggetto ad IVA: per i costi d'investimento e d'esercizio l'IVA viene esclusa se l'impianto è soggetto ad IVA, mentre è invece inclusa se l'impianto non è soggetto ad IVA (v. all. 6.1 n. 4.1.2.1 e 4.1.2.2).

**Art. 30a<sup>septies</sup>** Durata della remunerazione

Il premio di mercato fluttuante viene versato nell'arco di 20 anni dopo la messa in esercizio dell'impianto o dall'ampliamento o rinnovamento considerevole. Tale periodo decorre anche se un gestore non riceve ancora una remunerazione, ad esempio perché non ha presentato la notifica di messa in esercizio entro i termini o si trova ancora in lista d'attesa (*cpv. 1 e 2*).

**Art. 30a<sup>octies</sup>** Versamento e restituzione del premio di mercato fluttuante

La remunerazione viene versata trimestralmente dall'organo d'esecuzione; solo per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW la remunerazione viene corrisposta annualmente dall'UFE (*cpv. 1 e 2*).

Per gli importi versati in eccesso (*cpv. 3*), il periodo di pagamento (*cpv. 4*) e le conseguenze in caso di mancata presentazione delle informazioni necessarie da parte del gestore (*cpv. 5*), si applicano le stesse regole del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

In caso di ampliamento o rinnovamento considerevole di un impianto, viene fissata una percentuale che determina quale quota della produzione netta – e non dell'elettricità immessa in rete – viene remunerata con il premio di mercato fluttuante. Se in questi impianti il consumo proprio è superiore alla quota che non deve essere remunerata con il premio di mercato fluttuante, quest'ultimo viene remunerato soltanto per l'elettricità immessa in rete (cfr. art. 30a in combinato disposto con art. 11 OEn). Se infatti la quota fissata della produzione netta venisse remunerata sempre con il premio di mercato fluttuante, in tali casi verrebbe remunerata anche una parte dell'elettricità oggetto di consumo proprio (*cpv. 6*).

Esempio di calcolo:

Produzione netta dell'impianto esistente: 600 000 kWh

Produzione netta dell'ampliamento: 400 000 kWh

Produzione netta dell'impianto dopo l'ampliamento: 1 000 000 kWh

Quota di produzione netta da remunerare con il premio di mercato fluttuante: 40 % (400 000 kWh / 1 000 000 kWh)

Variante 1

Il consumo proprio è minore della quota che non viene remunerata con il premio di mercato fluttuante:

Consumo proprio = 500 000 kWh

Con il premio di mercato fluttuante viene remunerato il 40 per cento della produzione netta, cioè 400 000 kWh (1 000 000 kWh × 40 %).

Variante 2

Il consumo proprio è maggiore della quota che non viene remunerata con il premio di mercato fluttuante:

Consumo proprio = 700 000 kWh

Con il premio di mercato fluttuante viene remunerata solo l'elettricità immessa in rete per un totale di 300 000 kWh (1 000 000 kWh – 700 000 kWh).

**Art. 30a<sup>novies</sup>** Fatturazione della parte eccedente

Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione (art. 29d cpv. 2 LEne), anche questa differenza viene fatturata trimestralmente dall'organo d'esecuzione (cpv. 1). Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, la parte eccedente viene fatturata a cadenza annuale, dato che anche il premio di mercato fluttuante viene versato con la medesima frequenza (cpv. 2).

L'ammontare della parte eccedente che i gestori possono trattenere nei mesi da dicembre a marzo in virtù dell'articolo 29d cpv. 3 LEne è del 10 per cento (cpv. 3).

Per evitare che i requisiti per il diritto o i requisiti minimi vengano deliberatamente trascurati nei periodi in cui i prezzi di mercato di riferimento sono elevati, il capoverso 4 stabilisce che la parte eccedente è dovuta anche se non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto o i requisiti minimi.

**Art. 30a<sup>decies</sup>** Fatturazione dell'eccedenza di energia prelevata dalla rete

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), l'acquisto di energia elettrica per proprio uso da parte di centrali elettriche non è considerato consumo finale, quindi non sono dovuti né il corrispettivo per l'utilizzazione della rete né il supplemento rete. Pertanto, per un tale «acquisto di energia elettrica», ovvero se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, viene addebitato il premio di mercato fluttuante. Ciò è in linea con le regole relative al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

**Sezione 2: Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici**

**Art. 30b** Tassi di remunerazione per gli impianti idroelettrici

In considerazione della loro eterogeneità, il tasso di remunerazione per gli impianti idroelettrici viene determinato separatamente per ogni impianto. Il tasso di remunerazione in ct./kWh corrisponde ai costi annui per kWh di produzione supplementare (cpv. 1).

Questa determinazione viene effettuata secondo le disposizioni dell'allegato 6.1 (cpv. 2).

Per il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici sono determinanti i costi del singolo progetto per stabilire il tasso di remunerazione. Per prevenire che vengano promossi progetti sproporzionatamente onerosi e poiché la considerazione dei costi dei singoli progetti comporta una riduzione degli incentivi all'efficienza, nel capoverso 3 – sulla base dell'articolo 29e capoverso 5 lettera a LEne – il Consiglio federale stabilisce un tasso di remunerazione massimo di 30 ct./kWh per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli e di 10 ct./kWh per i rinnoviamenti considerevoli.

**Art. 30b<sup>bis</sup>** Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

La misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento si determina come per i contributi d'investimento. Per motivi di tecnica legislativa, i criteri per determinare se un ampliamento o un rinnovamento è considerevole vengono spostati in questa disposizione, e nell'articolo 47 viene inserito un rimando all'articolo 30b<sup>bis</sup>.

**Art. 30b<sup>ter</sup>** Risorse disponibili e giorni di riferimento

Nell'ambito del premio di mercato fluttuante, per le risorse disponibili la cadenza biennale e i giorni di riferimento sono regolamentati allo stesso modo dei contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW (v. art. 51).

**Art. 30b<sup>quater</sup>** Presa in considerazione in caso di risorse sufficienti

Se entro un giorno di riferimento pervengono meno domande rispetto alle risorse disponibili, possono essere prese in considerazione anche le domande presentate dopo quel giorno di riferimento, e ciò fino all'esaurimento delle risorse previste per il biennio in questione.

**Art. 30b<sup>quinquies</sup>** Ordine di presa in considerazione in caso di risorse insufficienti

Se vengono ricevute più domande rispetto alle risorse disponibili, i progetti per nuovi impianti o ampliamenti con il tasso di remunerazione presumibilmente più basso vengono presi in considerazione per primi. Nel calcolo del tasso di remunerazione, alla produzione supplementare si aggiunge l'entità della capacità di accumulo (per i nuovi impianti) e la capacità di accumulo supplementare (per gli ampliamenti). Di conseguenza, i progetti con capacità di accumulo ricevono un tasso di remunerazione inferiore (*cpv. 1 lett. a*).

Le domande per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante per i rinnovamenti considerevoli vengono prese in considerazione se dopo aver considerato le domande per nuovi impianti e ampliamenti considerevoli vi sono ancora risorse a disposizione (*cpv 1 lett. b*).

Le domande per le quali le risorse non sono sufficienti a garantire un finanziamento completo non vengono prese in considerazione (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* prevede che dopo l'interruzione di un progetto vengano impiegate le risorse nuovamente disponibili secondo il *capoverso 1*.

A causa della periodicità biennale, non si tengono liste d'attesa. Se la domanda per un progetto non è stata presa in considerazione per un giorno di riferimento, essa può essere ripresentata per il giorno di riferimento successivo.

**Art. 30b<sup>sexies</sup>–30b<sup>undecies</sup>** Procedura

Le domande per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici sono valutate dall'UFE (*art. 30b<sup>sexies</sup> cpv. 1*).

Gli articoli 30b<sup>sexies</sup>–30b<sup>undecies</sup> disciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla messa in esercizio fino alla decisione definitiva e all'eventuale revoca del premio di mercato fluttuante. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite per la remunerazione per l'immissione di elettricità.

I progetti devono essere pronti alla realizzazione nel momento in cui viene presentata la domanda. Pertanto, alla domanda deve essere allegata una licenza di costruzione passata in giudicato (*art. 30b<sup>sexies</sup> cpv. 2*), oltre a tutte le informazioni e indicazioni secondo l'allegato 6.1 numero 2. I documenti da presentare variano a seconda che si tratti di una domanda per un impianto controllabile con una potenza superiore a 3 MW oppure di un impianto non controllabile o controllabile con una potenza pari o inferiore a 3 MW. Inoltre, la documentazione da presentare è differente a seconda che si tratti di nuovi impianti, ampliamenti o rinnovamenti (*art. 30b<sup>sexies</sup> cpv. 3*). Un'ulteriore fase procedurale consiste nel fatto che, prima di emettere la decisione di principio, l'UFE deve comunicare al richiedente l'ammontare presunto del tasso di remunerazione e del contributo d'investimento, affinché questi, se non lo ha già fatto, possa esercitare il suo diritto di scelta secondo l'articolo 8 capoverso 1 (*art. 30b<sup>septies</sup>*). Per questa comunicazione, l'ammontare presunto è determinato approssimativamente sulla base dei documenti presentati.

Se i requisiti per il diritto sono soddisfatti, le risorse sono sufficienti e il diritto di scelta è stato esercitato a favore del premio di mercato fluttuante, con la garanzia di principio (*art. 30b<sup>octies</sup>*) viene comunicato al richiedente l'ammontare presunto del tasso di remunerazione. L'ammontare del tasso di remunerazione dipende da diversi parametri (p. es. i costi di investimento) che fino alla decisione (*art. 30b<sup>undecies</sup>*) sono passibili di variazioni; per questo motivo si tratta di un ammontare presunto (*lett. a*). Per ogni progetto a cui viene accordata una garanzia di principio per il premio di mercato fluttuante, devono essere riservate

le risorse necessarie. Ciò rende imprescindibile la determinazione di valori massimi per tutti i parametri che influiscono sul calcolo del tasso di remunerazione e che non cambiano nel corso della durata della remunerazione. L'UFE stabilisce tali valori massimi sulla base delle informazioni contenute nella domanda. Questi valori non possono quindi essere superati con la decisione (*art. 30b<sup>undecies</sup>*). Vengono fissati i costi di investimento massimi computabili, i costi d'esercizio massimi computabili e i tributi massimi pagati all'ente pubblico indipendenti dal prezzo dell'elettricità. Per questi ultimi si intendono tributi o prestazioni da versare all'ente pubblico concedente (di norma i Comuni) previsti nella concessione. Essi possono dipendere dal prezzo dell'elettricità (p. es. energia gratuita o a tariffa preferenziale) oppure no (p. es. sgombero della neve, manutenzione di strade o gallerie o costruzioni da realizzare una tantum come p. es. un ponte). I tributi e le prestazioni da pagare all'ente pubblico dipendenti dal prezzo dell'elettricità possono variare nel corso della durata della remunerazione e deve quindi esserci la possibilità di adeguarli, ragione per cui non sono fissati né nella garanzia di principio né nella decisione. Se invece i tributi e le prestazioni sono indipendenti dal prezzo dell'elettricità, non cambiano nel corso della durata della remunerazione e quindi possono essere fissati nella garanzia di principio e nella decisione. Nella garanzia di principio viene fissato un importo massimo anche per i tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico. Il valore definitivo stabilito con la decisione (*art. 30b<sup>undecies</sup>*) non può superare il valore massimo (lett. b). I tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico qui menzionati devono essere distinti da quelli cui si riferisce l'articolo 6 capoverso 3 LAEI.

Il premio di mercato fluttuante corrisponde alla differenza fra il tasso di remunerazione e il prezzo di mercato di riferimento e viene accordato per la produzione supplementare annua, la quale corrisponde alla produzione netta complessiva o a una quota della stessa. La garanzia di principio stabilisce la quota presunta di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante (*art. 30b<sup>octies</sup>* lett. c). Il calcolo della produzione supplementare annua dipende dal tipo di impianto (impianto controllabile con una potenza superiore a 3 MW, impianto non controllabile o impianto con una potenza pari o inferiore a 3 MW, nuovo impianto, ampliamento, rinnovamento) e si trova descritto nell'allegato 6.1 numero 4.3.

La garanzia di principio stabilisce anche i termini per l'inizio dei lavori e la messa in esercizio (*art. 30b<sup>octies</sup>* lett. d ed e).

Al più tardi un mese dopo la messa in esercizio dell'impianto, il richiedente deve presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio contenente almeno l'indicazione della data di messa in esercizio, il verbale di collaudo ed eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda (*art. 30b<sup>decies</sup>*).

Se i requisiti per il diritto (vedi anche *art. 29a* LEne) sono soddisfatti anche in seguito alla messa in esercizio, con la decisione (*art. 30b<sup>undecies</sup>*), l'UFE dispone l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti (lett. a). Con la decisione viene altresì fissata la quota di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante (lett. b). Inoltre, la decisione stabilisce l'ammontare dei costi di investimento computabili, senza superare l'importo massimo indicato nella garanzia di principio (lett. c). Se altri parametri necessari per il calcolo del tasso di remunerazione variano rispetto a quanto contenuto nella garanzia di principio, questi vengono ridefiniti con la decisione (lett. d). A questo riguardo si tratta in particolare dei costi d'esercizio e dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico, se questi sono inferiori ai valori massimi stabiliti nella garanzia di principio.

Se non tutti i requisiti per il diritto sono soddisfatti o se la messa in esercizio non è stata effettuata entro i termini o l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quella indicata nella domanda, l'UFE revoca la garanzia di principio e respinge la domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti (*art. 30b<sup>undecies</sup>* *cpv. 2*).

### **Sezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici**

**Art. 30c** Tassi di remunerazione per gli impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici, l'ammontare dei tassi di remunerazione è determinato tramite aste (*cpv. 1*).

I bonus possono essere richiesti anche per gli impianti fotovoltaici iscritti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti. I requisiti sono gli stessi di quelli riferiti all'ottenimento dei bonus nella remunerazione unica, per cui al *capoverso 2* vengono inseriti i requisiti che un impianto deve soddisfare per poter beneficiare dei bonus. Ai bonus esistenti si aggiunge ora un bonus per area di parcheggio, destinato agli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che vengono installati su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte. Gli articoli 38 e 38a rimandano ora all'articolo 30c *capoverso 2*. L'aliquota indicata nell'offerta è aumentata dell'ammontare dei bonus di cui al *capoverso 4*, qualora siano soddisfatte le relative condizioni.

Il *capoverso 5* prevede che per gli impianti fotovoltaici da realizzare al di fuori di zone edificabili e che soddisfano ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

#### *Art. 30c<sup>bis</sup> e 30c<sup>ter</sup>*      Competenze e condizioni di partecipazione

Le competenze e le condizioni di partecipazione alle aste per il premio di mercato fluttuante sono le stesse delle aste per la remunerazione unica, motivo per cui il contenuto degli articoli 46a e 46b ora viene riportato nell'articolo 30c<sup>bis</sup>.

Per le aste per la remunerazione unica viene introdotta una tassa di partecipazione di 300 franchi, da versare prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'offerta (*art. 30c<sup>ter</sup> cpv. 3*). In questo modo si intende garantire che vengano presentate offerte solo per progetti che devono essere effettivamente realizzati. Inoltre, dovrebbe essere possibile coprire gli oneri amministrativi e d'esecuzione derivanti dalla presentazione e dalla valutazione delle offerte.

Inoltre, con un termine di attesa di cinque anni (*art. 30c<sup>ter</sup> cpv. 4*) si eviterà che per i progetti per i quali è stata ottenuta un'aggiudicazione in un'asta venga presentata una nuova offerta in un'asta successiva, nella speranza di ottenere un'aggiudicazione per un'offerta superiore.

#### *Art. 30c<sup>quater</sup>–30c<sup>sexies</sup>*      Procedura

La procedura d'asta del premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio è disciplinata negli articoli 30c<sup>quater</sup>–30c<sup>sexies</sup>, analogamente alla procedura d'asta per la remunerazione unica (v. art. 46c segg.).

L'unica differenza è che le offerte per il premio di mercato fluttuante vengono presentate come tasso di remunerazione in ct./kWh (*art. 30c<sup>quater</sup> cpv. 2 lett. b*). Poiché il legislatore non ha dato al Consiglio federale la possibilità di prevedere un deposito di cauzioni e una sanzione per l'asta del premio di mercato fluttuante, non è necessario depositare cauzioni. Con questa modifica dell'ordinanza il deposito di cauzioni deve essere abrogato anche per la remunerazione unica. In questo modo si ottiene che le due procedure d'asta si svolgano allo stesso modo e che l'esecuzione possa avvenire con la massima efficienza possibile.

#### *Art. 30c<sup>septies</sup>*      Pubblicazione relativa alle aste

La pubblicazione relativa alle aste per il premio di mercato fluttuante avviene analogamente alla pubblicazione dei risultati delle aste per la remunerazione unica (*art. 46h*).

### **Sezione 4: Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici**

#### *Art. 30d*      Tassi di remunerazione per impianti eolici

Per gli impianti eolici, l'ammontare dei tassi di remunerazione è determinato in base al principio dell'impianto di riferimento (*cpv. 1*). Ciò significa che, come con il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, i tassi di remunerazione sono stabiliti nell'ordinanza sulla base di impianti efficienti comparabili (impianti di riferimento). I vari tassi di remunerazione e il calcolo per le diverse categorie e classi di potenza sono fissati nell'allegato 6.2 (*cpv. 2*).

**Art. 30d<sup>bis</sup>** Ordine di presa in considerazione

Per gli impianti eolici, le domande di premio di mercato fluttuante vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione (*cpv. 1*).

Se in un giorno vengono ricevute più domande e non è possibile prenderle in considerazione tutte, la priorità è accordata al progetto con la potenza maggiore (*cpv. 2*).

**Art. 30d<sup>ter</sup> e 30d<sup>quater</sup>** Lista d'attesa e relativo smaltimento

Se non è possibile prendere subito in considerazione tutte le domande, vengono inserite in una lista d'attesa. Per lo smaltimento della lista d'attesa, l'UFE determina contingenti. L'ordine di presa in considerazione delle domande in lista d'attesa è stabilito nell'art. 30d<sup>bis</sup>.

**Art. 30d<sup>quinquies</sup>** Domanda

Le domande per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici sono di competenza dell'organo d'esecuzione (*cpv. 1*).

Secondo il *capoverso 2*, una domanda può essere presentata solo dopo che sono state accertate le condizioni del vento nell'ubicazione dell'impianto pianificato o esistente e se è disponibile una perizia sul rendimento energetico. I requisiti minimi per l'accertamento delle condizioni di vento sono disciplinati nell'allegato 2.4 numero 2.

I requisiti per la domanda sono disciplinati nell'allegato 6.2 (*cpv. 3*).

**Art. 30d<sup>sexies</sup>–30d<sup>octies</sup>** Procedura

La procedura, dalla garanzia di principio alla messa in esercizio fino alla decisione definitiva e all'eventuale revoca della garanzia di principio, è disciplinata dagli articoli 30d<sup>sexies</sup>–30d<sup>octies</sup>. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite per la remunerazione per l'immissione di elettricità.

## **Sezione 5: Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa**

**Art. 30e** Requisiti minimi

L'articolo 30e capoverso 1 rimanda all'allegato 6.3 numero 2 per i requisiti minimi per gli impianti a biomassa

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 69 capoverso 2 relativo ai contributi d'investimento per gli impianti a biomassa e assicura che in caso di rinnovamenti considerevoli la produzione di elettricità venga preservata.

**Art. 30e<sup>bis</sup>** Tassi di remunerazione per gli impianti a biomassa

Per gli impianti a biomassa, l'ammontare dei tassi di remunerazione è determinato in base al principio dell'impianto di riferimento (*cpv. 1*). Ciò significa che, come con il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, i tassi di remunerazione sono stabiliti nell'ordinanza sulla base di impianti efficienti comparabili (impianti di riferimento). I vari tassi di remunerazione e il calcolo per le diverse categorie e classi di potenza, nonché gli specifici requisiti minimi per gli impianti a biomassa, sono fissati nell'allegato 6.3 (*cpv. 2*).

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, il tasso di remunerazione viene ridotto al 75 per cento, perché i costi di produzione per l'elettricità derivante da ampliamenti e rinnovamenti sono inferiori a quelli dei nuovi impianti.

**Art. 30<sup>ter</sup>** Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

Nel premio di mercato fluttuante la misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento si determina come per i contributi d'investimento. Per motivi di tecnica legislativa, la misura considerevole per gli impianti che possono beneficiare di un premio di mercato fluttuante (centrali elettriche a legna e impianti di produzione di biogas) è disciplinata nell'articolo 30<sup>ter</sup>. Quanto alla determinazione della misura considerevole degli impianti di queste categorie, ora l'articolo 68 rimanda quindi all'articolo 30<sup>ter</sup>.

Essendo praticamente impossibile che gli impianti di grandi dimensioni raggiungano il 25 per cento di produzione supplementare, i criteri di ammissibilità per le centrali elettriche a legna e gli impianti di produzione di biogas sono stati ampliati: ora è sufficiente anche un aumento della produzione di elettricità di almeno 500 000 kWh all'anno (l'equivalente della produzione annua di un impianto di medie dimensioni). L'aumento della produzione di elettricità viene determinato in base alle ore a pieno carico equivalenti per tenere conto delle oscillazioni nella produzione e per poter determinare l'effetto dell'ampliamento anche se contemporaneamente si cambiano le modalità d'esercizio. Come periodo di confronto per l'aumento della produzione di elettricità vengono presi in considerazione gli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento.

Il limite per la misura considerevole dei rinnovamenti di impianti di produzione di biogas e centrali elettriche a legna viene aumentato da 100 000 a 200 000 franchi, dato che il limite finora in vigore veniva raggiunto quasi sempre e quindi anche piccoli rinnovamenti si inquadravano come «considerevoli» e potevano beneficiare di una promozione.

**Art. 30<sup>quater</sup>** Quota dell'elettricità da remunerare in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

Se un impianto viene ampliato o rinnovato in modo considerevole, solo una parte della produzione netta dell'impianto viene remunerata con il premio di mercato fluttuante. In caso di ampliamento considerevole, la remunerazione riguarda solo la quota di produzione netta che si produce esclusivamente grazie all'ampliamento. Pertanto, tale quota è determinata dal rapporto tra la produzione supplementare ottenuta grazie all'ampliamento e la produzione complessiva dell'impianto dopo l'ampliamento (*lett. a*).

In caso di rinnovamento considerevole, la quota è determinata dal rapporto tra i costi di investimento per il rinnovamento computabili e i costi di investimento che sarebbero stati sostenuti per la costruzione di un nuovo impianto di riferimento. I costi di un nuovo impianto di riferimento sono calcolati applicando le aliquote per il calcolo dei contributi d'investimento di cui all'allegato 2.3; il contributo d'investimento teorico viene moltiplicato per 2 (essendo fissato in modo da coprire il 50 % dei costi computabili di un impianto di riferimento) (*lett. b*).

**Art. 30<sup>quinqies</sup>** Ordine di presa in considerazione

Per gli impianti a biomassa, le domande di premio di mercato fluttuante vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione (*cpv. 1*).

Se in un giorno vengono ricevute più domande e non è possibile prenderle in considerazione tutte, la priorità è accordata al progetto con la potenza maggiore (*cpv. 2*).

**Art. 30<sup>sexies</sup> e 30<sup>septies</sup>** Lista d'attesa e relativo smaltimento

Se non è possibile prendere subito in considerazione tutte le domande, vengono inserite in una lista d'attesa. Per lo smaltimento della lista d'attesa, l'UFE determina contingenti. L'ordine di presa in considerazione delle domande in lista d'attesa è stabilito nell'articolo 30<sup>quinqies</sup>.

**Art. 30<sup>octies</sup>–30<sup>undecies</sup>** Procedura

La valutazione delle domande per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante è di competenza dell'organo d'esecuzione (art. 30<sup>octies</sup> cpv. 1).

Gli articoli 30<sup>e</sup>~~octies~~–30<sup>e</sup>~~undecies~~ disciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla messa in esercizio fino alla decisione definitiva e all'eventuale revoca della garanzia di principio. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite per la remunerazione per l'immissione di elettricità.

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di elettricità da remunerare con il premio di mercato fluttuante è inizialmente fissata solo in via provvisoria, sulla base delle ipotesi formulate alla data della garanzia di principio (art. 30<sup>e</sup>~~undecies~~ cpv. 2). Se un impianto che è stato oggetto di ampliamento considerevole è in esercizio per tre anni civili interi, la quota viene ricalcolata sulla base dei valori effettivi e fissata per l'intero periodo di remunerazione (art. 30<sup>e</sup>~~undecies~~ cpv. 3). In caso di rinnovamenti considerevoli, devono essere messi a disposizione dell'organo di esecuzione tutti i documenti necessari per attestare i costi effettivamente computabili. Non appena disponibile tale documentazione, la quota viene ricalcolata e fissata per l'intero periodo di remunerazione (art. 30<sup>e</sup>~~undecies~~ cpv. 4).

### **Capitolo 3: Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento**

#### *Art. 31 cpv. 1*

La norma di cui all'articolo 31 capoverso 1 viene integrata con i due nuovi strumenti del premio di mercato fluttuante e dei contributi di progettazione. Il promotore di un progetto può optare per il premio di mercato fluttuante dopo aver ricevuto un contributo di progettazione; in questo caso, il contributo di progettazione deve essere restituito.

#### *Art. 33*            Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti

La durata operativa minima per gli impianti eolici e fotovoltaici viene aumentata da 15 a 20 anni e corrisponde quindi alla durata della remunerazione del premio di mercato fluttuante. Anche per gli impianti geotermici si applica ora una durata operativa minima di 20 anni. Per il resto, l'articolo 33 non subisce alcuna modifica materiale.

#### *Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

Nel capoverso 1 viene aggiunto un riferimento ai contributi di progettazione. Lo scopo principale di tali contributi è garantire l'avvio della progettazione di impianti. Se una progettazione può essere ultimata con successo grazie all'ottenimento di una licenza di costruzione passata in giudicato, il progetto che ha ricevuto un contributo di progettazione deve essere effettivamente costruito. Se un impianto non viene realizzato anche se ha ricevuto l'autorizzazione, i contributi di progettazione ricevuti devono essere restituiti. In questo modo si intende garantire che venga richiesto un contributo solo per progetti che devono essere effettivamente realizzati.

### **Capitolo 3a: Contributi di progettazione**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### *Art. 35a*            Aliquota e contributo minimo

I contributi di progettazione sono fissati al massimo previsto dalla legge, ovvero al 40 per cento dei costi di progettazione computabili, per tutte le tecnologie aventi diritto alla promozione (*cpv. 1*).

Per motivi di economia procedurale, non sussiste alcun diritto a contributi di progettazione di ammontare inferiore a 30 000 franchi (*cpv. 2*).

#### *Art. 35b*            Contributo di progettazione per progetti di energia eolica

Per poter presentare una domanda per un contributo di progettazione, è necessario presentare uno studio preliminare con una descrizione del progetto. Nella maggior parte dei casi, nel corso della fase di pianificazione il numero di impianti eolici in un progetto si riduce. È per questo motivo che un contributo di progettazione non viene versato per impianto eolico ma per progetto, in conformità con lo studio preliminare presentato. Inoltre, i costi di pianificazione di solito non aumentano in modo lineare con il numero di impianti eolici. Per il contributo di progettazione non è dunque determinante il singolo impianto ma l'insieme degli impianti di un progetto (*cpv. 1*).

Conformemente al *capoverso 2*, il contributo di progettazione per gli impianti eolici è limitato a un massimo di 1 000 000 franchi. Questo importo corrisponde a circa il 40 per cento dei costi di pianificazione di un progetto di parco eolico di medie dimensioni in Svizzera, formato da 3–5 impianti eolici. Definendo questo limite si garantisce che i progetti sovradimensionati e non realistici non possano ricevere contributi di progettazione oltremodo elevati. Se venisse approvato un progetto di dimensioni effettivamente notevoli, sussisterebbe ovviamente il diritto a ricevere contributi d'investimento per l'intero progetto.

## **Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa**

### **Art. 35c** Ordine di presa in considerazione

Per i contributi di progettazione, le domande vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione (*cpv. 1*).

Se in un giorno vengono ricevute più domande e non è possibile prenderle in considerazione tutte, la priorità è accordata al progetto che presumibilmente presenterà la maggiore produzione supplementare rapportata al contributo di progettazione (*cpv. 2*).

In deroga al capoverso 2, gli impianti di cui all'articolo 9a capoverso 3 LAEI prevalgono in ogni caso (*cpv. 3*).

### **Art. 35d e 35e** Lista d'attesa e smaltimento della lista d'attesa

L'ordine di presa in considerazione delle domande in lista d'attesa è quello stabilito nell'art. 35c (art. 35e *cpv. 2*).

## **Sezione 3: Procedura di domanda**

### **Art. 35f–35l**

Le domande per l'ottenimento di un contributo di progettazione sono valutate dall'UFE (art. 35f *cpv. 1*).

Anche per i contributi di progettazione per gli impianti geotermici vale la regola seguita per i contributi d'investimento, e cioè le domande possono essere presentate solo se è stato effettuato in precedenza uno sfruttamento (art. 35f *cpv. 2*).

Una volta esaminata la domanda, l'UFE stabilirà – nell'ambito dell'assegnazione del contributo di progettazione nella garanzia di principio – il contributo di progettazione massimo e il piano di pagamento. Inoltre, l'UFE può definire ulteriori oneri specifici per il progetto, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie (art. 35g). A titolo esemplificativo, può richiedere l'armonizzazione con gli strumenti di pianificazione esistenti o prescrivere contenuti e scadenze delle tappe e dei risultati della progettazione.

In seguito occorre comunicare annualmente all'UFE lo stato di avanzamento della progettazione (art. 35h). Infine, bisogna notificare l'eventuale interruzione della progettazione (art. 35i) o il passaggio in giudicato della licenza di costruzione (art. 35j).

Le altre fasi della procedura (determinazione definitiva [art. 35k] e modalità di versamento [art. 35l]) corrispondono essenzialmente a quelle seguite per i contributi d'investimento.

## **Sezione 4: Costi di progettazione computabili**

### **Art. 35m**

Questa disposizione stabilisce i costi computabili per il calcolo del contributo di progettazione.

Si considerano adeguati i costi di progettazione che nella prassi del settore sarebbero sostenuti per progetti comparabili (*lett. b*). A tal fine è possibile utilizzare, ad esempio, indicatori come il dispendio orario in rapporto ai costi di investimento o la quota afferente alla progettazione rispetto al costo totale. Le prestazioni di terzi e le prestazioni proprie sono computabili solo se possono essere documentate mediante rapporti di lavoro (*lett. c*). Inoltre, si richiede che la progettazione venga portata avanti in modo efficiente e senza ritardi (colposi) (*lett. d*).

*Art. 38 cpv. 1<sup>bis</sup>-1<sup>quater</sup> e 3 e art. 38a cpv. 4-6*

Ora che i bonus sono disciplinati nell'articolo 30c capoverso 2, gli articoli 38 e 38a rimandano a tale norma.

L'ammontare dei bonus è fissato nell'allegato 2.1 numero 2.7. Il nuovo bonus per area di parcheggio è fissato a 250 franchi per kW nell'allegato 2.1 n. 2.7.4.

L'articolo 38 capoverso 1<sup>ter</sup> e l'articolo 38a capoverso 6 precisano che i bonus sono concessi soltanto per le parti di un impianto che soddisfano i requisiti aggiuntivi per un bonus.

Dal 2013 per i grandi impianti fotovoltaici di tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di remunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati. Per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2025, per la potenza inferiore a 100 kW dovrà essere applicata di nuovo l'aliquota integrata proporzionalmente alle classi di potenza. Pertanto, l'articolo 38 capoverso 3 precisa che la limitazione si applica solo agli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2025.

*Art. 46a e 46b*

Per motivi di tecnica legislativa le competenze e le condizioni di partecipazione sono ora disciplinate negli articoli 30c<sup>bis</sup> e 30c<sup>ter</sup>, motivo per cui l'articolo 46a rimanda solo a queste disposizioni e l'articolo 46b viene abrogato.

*Art. 46c-46g*

Il capoverso 1 viene leggermente riformulato per chiarire che le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all'offerta sono specificati nelle condizioni d'asta. Inoltre, nel capoverso 2 lettera a viene esplicitato anche che l'aggiudicazione viene rilasciata solo se, oltre alle condizioni di partecipazione, sono soddisfatte anche tutte le condizioni d'asta.

Viene inoltre abrogata la lettera d, che prevedeva il deposito di una cauzione. Poiché il legislatore non ha riconosciuto al Consiglio federale la competenza di prevedere depositi di cauzioni e sanzioni per il premio di mercato fluttuante, anche nelle aste per la remunerazione unica si deve rinunciare al deposito di una cauzione. Di conseguenza, devono essere adattati anche gli articoli 46e-46g.

*Art. 47 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento*

Poiché i criteri per determinare la misura considerevole sono ora disciplinati nell'articolo 30b<sup>bis</sup>, l'articolo 47 rimanda a tale norma.

*Art. 51 Risorse disponibili e giorni di riferimento*

Data l'estensione fino al 2036 del periodo di promozione, ai giorni di riferimento si aggiungono le date fino al 2034 (art. 38 cpv. 1 lett. b LEne). Inoltre, la formulazione e la struttura vengono adeguate al nuovo articolo 30b<sup>ter</sup>.

*Art. 55 Notifica di messa in esercizio*

Poiché la notifica di messa in esercizio è ora disciplinata nell'articolo 30b<sup>decies</sup> capoversi 1 e 2, l'articolo 55 rimanda a tale norma.

*Art. 62 cpv. 1 lett. c*

Per gli impianti accessori sono computabili solo i costi (aggiuntivi) di investimento derivanti dalla produzione di elettricità che sono stati effettuati dopo l'assegnazione del contributo d'investimento o dopo l'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori.

#### *Art. 67*

Poiché le categorie sono ora disciplinate nel capitolo 1 (art. 7a), l'articolo 67 viene abrogato.

#### *Art. 68* Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

Poiché i criteri per la misura considerevole di ampliamenti e rinnovamenti degli impianti di produzione di biogas e delle centrali elettriche a legna sono ora disciplinati nell'articolo 30<sup>e</sup>, l'articolo 68 capoverso 1 rimanda a tale norma.

I capoversi 2 e 3 disciplinano solo la misura considerevole dell'ampliamento e del rinnovamento degli altri impianti a biomassa.

#### *Art. 70* Aliquote

L'aliquota del contributo d'investimento per gli impianti di incenerimento dei rifiuti, di incenerimento di fanghi e a gas di scarica resta invariata al 20 per cento (*cpv. 1*).

Per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione ora il contributo d'investimento è determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento. Le relative aliquote figurano nell'allegato 2.3 (*cpv. 2*).

#### *Art. 71* Contributo massimo

La formulazione in vigore fino al 30 giugno 2024 deve essere ripresa. Con il passaggio al principio dell'impianto di riferimento diventa superfluo il contributo massimo per kW di potenza elettrica equivalente introdotto il 1° luglio 2024. Il contributo massimo per gli impianti di produzione di biogas viene aumentato a 12 milioni di franchi, perché altrimenti il contributo d'investimento perderebbe sostanzialmente attrattiva per gli impianti artigiano-industriali.

### **Sezione 4a: Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione**

#### *Art. 80a–80f*

Le domande per un contributo d'investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione sono ora di competenza dell'organo d'esecuzione (art. 80a *cpv. 1*). Le domande per un contributo d'investimento per gli impianti di incenerimento di rifiuti, di incenerimento di fanghi e a gas di scarica vengono valutate come in precedenza dall'UFE (art. 74).

Per il resto, gli articoli 80a–80f disciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla decisione definitiva all'eventuale revoca del contributo d'investimento. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite per le domande di contributi d'investimento per gli altri impianti a biomassa.

### **Sezione 5a: Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione**

*Art. 84* Quota di potenza dell'impianto per la quale è accordato un contributo d'investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

Analogamente al premio di mercato fluttuante (art. 30<sup>e</sup>quater), viene determinata la quota di potenza dell'impianto per la quale è accordato un contributo d'investimento in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli.

**Art. 85**                    Calcolo del contributo d'investimento

Per le aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione, ora stabilite secondo il principio dell'impianto di riferimento, il contributo d'investimento viene versato per kW di potenza, mentre la potenza per la quale viene versato un contributo d'investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli viene calcolata conformemente all'articolo 84. Le aliquote per kW di potenza sono fissate nell'allegato 2.3 numero 7.

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, l'aliquota ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'allegato 2.3 numero 7, perché i costi di produzione per l'elettricità derivante da ampliamenti e rinnovamenti sono inferiori a quelli dei nuovi impianti.

Poiché gli ampliamenti considerevoli possono essere molto diversi tra loro e, in particolare per gli impianti di grandi dimensioni, la soglia di 500 000 kWh all'anno può essere raggiunta in tempi relativamente brevi con ore a pieno carico equivalenti, i contributi d'investimento vengono limitati al massimo al 60 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili.

Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione, la potenza equivalente dipende dalla produzione media annua netta e non dalla potenza installata.

**Art. 87a**

Per gli impianti eolici, il tasso di remunerazione per il contributo d'investimento è ora determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento (*cpv. 1*). Le aliquote si trovano nell'allegato 2.4 (*cpv. 2*).

**Art. 87c–87k**                    Procedura di domanda per impianti eolici

La valutazione dei contributi d'investimento è ora di competenza dell'organo d'esecuzione per effetto del passaggio al principio dell'impianto di riferimento (*art. 87d cpv. 1*).

Per il resto, gli articoli 87c–87k disciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla messa in esercizio alla decisione definitiva e all'eventuale revoca del contributo d'investimento. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite finora per le domande di contributo d'investimento.

Ora, tuttavia, l'articolo 87g prevede un aggiornamento della garanzia di principio dopo la presentazione della notifica dello stato di avanzamento del progetto. Per gli impianti eolici, la domanda di contributo d'investimento può essere presentata molto prima che il progetto sia pronto alla realizzazione. Sulla base della potenza prevista nel progetto originale viene disposta la garanzia di principio. Poiché con il proseguire dei lavori di progettazione si tende a constatare una diminuzione della potenza, perché ad esempio in un parco eolico è possibile realizzare un numero di turbine minore, è opportuno aggiornare la garanzia di principio dopo la presentazione della notifica dello stato di avanzamento del progetto. Infatti, sulla base dell'importo massimo fissato in quel momento, vengono versate le singole tranches del contributo d'investimento. Se l'importo massimo non venisse aggiornato, in molti casi si attribuirebbe all'impianto una potenza eccessiva e il primo versamento sarebbe sproporzionato.

Il passaggio al principio dell'impianto di riferimento permette di rinunciare alla notifica di conclusione dei lavori prima prevista nell'articolo 87g, poiché per il calcolo definitivo del contributo d'investimento è determinante solo la potenza effettivamente installata e i costi d'investimento effettivi non hanno più alcuna importanza.

**Art. 87l e 87m**

Gli articoli 87l e 87m vengono abrogati perché resi superflui dall'adozione del principio dell'impianto di riferimento.

**Art. 89** Ricavi

Ai fini di una determinazione più precisa e per analogia con il premio di mercato fluttuante, nel nuovo *capoverso 1* dell'articolo 89 vengono disciplinati i ricavi determinanti per il premio di mercato. Come in precedenza, i ricavi del mercato day-ahead sono determinati dai profili effettivamente percorsi. Poiché il premio di mercato è limitato a 1 ct./kWh, non ci si attende che questo sistema produca falsi incentivi. Inoltre, nell'ambito della determinazione dei ricavi di mercato vengono ora prese in considerazione le strategie di copertura sul mercato a termine messe in atto dai gestori degli impianti. Si presume che l'80 per cento della produzione media prevista sul mercato a termine svizzero ed estero sia coperto per tre anni (*lett. a*). Inoltre, vengono ora presi in considerazione i ricavi della vendita di prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) (*lett. b*). A differenza del premio di mercato fluttuante, nella determinazione dei ricavi delle PSRS non è necessario dedurre i costi-opportunità, essendo questi già inclusi nei profili effettivamente percorsi. Inoltre, vengono ora presi in considerazione i ricavi della vendita di GO (*lett. c*) e quelli generati dalla riserva invernale (*lett. d*).

La norma per la determinazione dei ricavi di mercato (ex cpv. 2) è ora inclusa nel *capoverso 1 lettera a*.

Il *capoverso 2* corrisponde all'ex *capoverso 3*, ad eccezione di una precisazione resa necessaria dalla revisione dell'articolo.

Il *capoverso 3* riprende senza modifiche il contenuto dell'ex *capoverso 5*.

*Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d*

Per garantire che le voci prese in considerazione dal punto di vista dei ricavi e dei costi si mantengano all'incirca in equilibrio, sotto il profilo dei costi vengono ora presi in considerazione anche gli oneri per le prestazioni di servizio globali (segnatamente i costi di gestione aziendale, di gestione delle centrali, di gestione dell'energia e di commercializzazione). È necessario operare una distinzione tra forza idrica ad acqua fluente e ad accumulazione per quanto riguarda i costi di gestione e di commercializzazione dell'energia. Sulla base della letteratura e della prassi lavorativa del settore, per le centrali ad acqua fluente vengono presi in considerazione i costi di gestione e di commercializzazione dell'energia per 0.25 ct./kWh, mentre per le centrali ad accumulazione, ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio per 0.4 ct./kWh. Per i costi di gestione aziendale e di gestione delle centrali si applica un valore di 0.15 ct./kWh per tutte le centrali. Per le centrali ad acqua fluente vengono quindi prese in considerazione prestazioni di servizio globali per 0.4 ct./kWh, mentre per le centrali ad accumulazione queste ammontano a 0.55 ct./kWh.

**Art. 96a** Motivo di esclusione

Oltre al motivo di esclusione già esistente, è opportuno precisare che è escluso un contributo alle spese d'esercizio per la parte di elettricità prodotta che viene già remunerata con il premio di mercato fluttuante.

*Art. 96j cpv. 1 lett. a e cpv. 2*

Il fattore determinante è la sussistenza del diritto al contributo alle spese d'esercizio, e non se il contributo è stato versato o meno. La formulazione viene adeguata al testo dell'articolo 30 *capoverso 1 lettera a*.

Il *capoverso 2* viene adeguato alla disposizione sull'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 30 cpv. 2).

*Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2*

Il premio di mercato fluttuante e la remunerazione per l'immissione di elettricità hanno un funzionamento simile, motivo per cui per entrambi vengono pubblicati gli stessi dati.

**Art. 108b** Disposizione transitoria della modifica del ...

Il premio di mercato fluttuante viene accordato solo se è stato assegnato a un progetto prima dell'inizio dei lavori o se l'inizio anticipato dei lavori è stato autorizzato. L'inizio anticipato dei lavori non può essere in alcun modo autorizzato prima dell'entrata in vigore della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Per i progetti per i quali il gestore può optare per il premio di mercato fluttuante solo dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni e per i quali già in precedenza, per un contributo d'investimento, sono state accordate una garanzia di principio o un'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori, tale autorizzazione o garanzia si applica anche al premio di mercato fluttuante.

Le modifiche apportate nell'ambito della presente revisione agli articoli 89 e 90 relativi al premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esistenti non comportano di per sé una modifica del sistema del premio di mercato. Vengono soltanto determinati con maggiore precisione i costi e i ricavi determinanti per il calcolo del premio di mercato, tenendo conto su entrambi i fronti di un maggior numero di voci per lo più bilanciate tra loro. Con l'approccio semplificato utilizzato finora, i ricavi venivano in parte sottostimati e in questi casi i premi di mercato tendevano a essere eccessivi. Per rettificare la situazione il più tempestivamente possibile, l'articolo 108b capoverso 3 stabilisce che il metodo di calcolo più preciso si applica a partire dal 2025 e quindi, data la procedura ex post usata per il premio di mercato, vale già per le domande di premi di mercato per l'anno civile 2024 o per l'anno idrologico 2023/2024 (da ottobre 2023 a settembre 2024). Per quanto riguarda i ricavi generati dalla riserva invernale (art. 89 cpv. 1 lett. b), questi vengono presi in considerazione secondo le disposizioni dell'ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla riserva invernale (OREI; RS 734.722) applicabili all'anno per il quale viene richiesto un premio di mercato.

## 7. Commento agli allegati

### **All. 1.2 Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità**

Il numero 4.3 lettera d viene modificato solo perché l'abbreviazione «OGOE» ora viene introdotta in un punto precedente dell'ordinanza.

### **All. 1.3 Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità**

A causa del passaggio al principio dell'impianto di riferimento, per gli impianti eolici sono state introdotte nuove classi di potenza che sostituiscono le precedenti categorie (titolo del n. 2).

La possibilità di trasferire garanzie di principio per gli impianti eolici viene abrogata (n. 5.2), vedi numero 2.4.4.

### **All. 1.5 Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità**

Il numero 3.1.4 è abrogato per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2173/2022 del 20 novembre 2023.

### **All. 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici**

Dal 2013 per i grandi impianti fotovoltaici di tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di remunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati. Per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2025, per la potenza inferiore a 100 kW dovrà essere applicata di nuovo l'aliquota integrata proporzionalmente alle classi di potenza. Pertanto, al numero 2.5, il secondo periodo viene abrogato. Tale disposizione era contenuta anche nell'articolo 38 capoverso 3 e in linea di massima mantiene la propria validità, ma la limitazione si applica solo agli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2025.

Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta ora a 400 franchi per kW e quello per gli impianti annessi o isolati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi a 200 franchi per kW (n. 2.7).

Il nuovo bonus per area di parcheggio nell'ambito della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici (art. 30c cpv. 2 lett. d) ammonta a 250 franchi per kW di potenza installata.

Ai numeri 2.8 e 2.9 sono ora stabilite le aliquote della remunerazione unica per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2025. Le aliquote per i contributi legati alla potenza nelle classi di potenza inferiori a 30 kW e superiori a 100 kW vengono ridotte entrambe di 20 franchi.

### **All. 2.2 Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici**

Essendo stato creato il nuovo strumento di promozione dei contributi di progettazione, si rende necessario integrare l'allegato 2.2. Il numero 2 disciplina ora i requisiti per la domanda di contributi di progettazione per gli impianti idroelettrici. Le indicazioni tecniche richieste sono di natura provvisoria e possono cambiare nel corso della progettazione. L'ex numero 2 diventa il numero 3 e la rubrica viene integrata. L'ex numero 3 diventa il numero 4.

### **All. 2.3 Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa**

Nell'ambito dei contributi d'investimento per gli impianti a biomassa si passa al principio dell'impianto di riferimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione (v. n. 2.1.4). Ciò richiede, per queste categorie di impianti, adeguamenti dei requisiti relativi alle domande da presentare (n. 2.3, 3.3 e 6.2) e precisazioni sui componenti dei rispettivi impianti di riferimento (n. 2.4, 3.4 e 6.3).

Al numero 3.1.2 si precisa che un impianto è considerato centrale elettrica a legna solo se al suo interno si utilizza la legna quale unico vettore energetico. È un chiarimento importante perché il principio dell'impianto di riferimento può essere applicato solo a tali impianti.

I requisiti energetici minimi degli impianti a legna vengono spostati qui (n. 3.2) dall'allegato 1.5 per scopi di migliore leggibilità. Il loro contenuto viene ampliato per tenere conto della produzione di carbone vegetale e di altri prodotti, come l'idrogeno, che rappresentano una parte del contenuto energetico del legno. Di detto contenuto energetico si tiene conto impiegando un coefficiente di sfruttamento dei prodotti. Il grafico viene sostituito dalla formula espressa a parole e alcuni termini vengono uniformati; per il resto, i requisiti restano invariati e la produzione di energia elettrica continua a ricevere una ponderazione maggiore del calore e, ora, anche dei prodotti.

Il coefficiente di sfruttamento dei prodotti riguarda solo i prodotti previsti, non i «prodotti di scarto» inevitabili dell'impianto. Il requisito è perciò che essi siano prodotti in modo mirato, costituiscano una parte positiva del modello operativo dell'impianto e vengano rivenduti o riutilizzati come tali. Per gli impianti senza produzione di carbone vegetale o altri combustibili o simili non viene effettuato alcun adeguamento del contenuto.

Se una rete di teleriscaldamento o un altro impianto per lo sfruttamento del calore è ancora in costruzione, è previsto un periodo transitorio durante il quale non devono essere ancora rispettati i requisiti energetici minimi. Il numero 7.1 stabilisce come vengono calcolate le aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione; al numero 7.2 sono fissati i tassi di remunerazione per categoria e classe di potenza.

Il numero 7.1.1.2 precisa che l'utilizzo di substrati a elevato tenore energetico non disponibili localmente non viene preso in considerazione per la determinazione della potenza equivalente. Si vuole in questo modo evitare che durante il periodo di osservazione vengano acquistati substrati come la glicerina per aumentare l'entità della promozione. Anche in questo caso, l'impianto deve essere utilizzato per 10 anni nelle modalità descritte nella domanda. Soprattutto il mercato della glicerina è alquanto variabile e il suo utilizzo non può essere garantito per più di 10 anni.

#### **All. 2.4 Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti eolici**

I contributi d'investimento per gli impianti eolici ora sono calcolati secondo il principio dell'impianto di riferimento. Le aliquote in fr./MW sono ripartite in tre categorie in base all'altitudine degli impianti (v. n. 2.4.1).

L'allegato 2.4 viene sottoposto a revisione totale, poiché i contributi di progettazione e la modifica dei contributi d'investimento comportano anche molti cambiamenti nella struttura. Il nuovo numero 2 corrisponde all'ex numero 3. Il nuovo numero 4 corrisponde all'ex numero 2, ma a causa del passaggio al principio dell'impianto di riferimento si rinuncia a includere l'ex lettera e anche nel nuovo numero 4.

#### **All. 2.6 Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti geotermici**

I requisiti per le domande per i nuovi contributi di progettazione sono disciplinati al numero 3. I requisiti per le domande di contributo d'investimento vengono adeguati all'esperienza pratica acquisita (n. 4).

#### **Allegato 4      Calcolo dei costi scoperti**

##### **N. 2.2**

Per il calcolo dei costi scoperti, al numero 2.2 il termine «imposte dirette» è sostituito con «imposte calcolatorie sull'utile». Per quanto riguarda il calcolo dei costi scoperti non cambia nulla: si continua a tenere conto delle imposte sull'utile, che rappresentano un'uscita. Non essendo possibile prendere in considerazione le imposte effettivamente pagate, le imposte sull'utile vengono calcolate con un'aliquota d'imposta sull'utile media per tutta la Svizzera. Il termine «imposte calcolatorie sull'utile» descrive meglio la procedura ed è più preciso rispetto alla precedente formulazione «imposte dirette».

##### **N. 3.1**

Per il calcolo dei costi scoperti dei grandi impianti fotovoltaici secondo l'articolo 71a LEnE, come per la forza idrica, si tiene conto delle imposte sull'utile come uscita computabile. Si tratta di una dimenticanza avvenuta con l'introduzione del numero 3, cui si rimedia ora inserendo la lettera c<sup>bis</sup>. Anche in questo contesto viene utilizzato il termine «imposte calcolatorie sull'utile», che descrive la procedura in modo più preciso rispetto a «imposte dirette».

Viene modificata anche la lettera d, per far confluire nel calcolo dei costi scoperti come uscite computabili i costi attestabili per un'assistenza scientifica legata all'impianto, pari a un importo totale massimo equivalente al 5 per cento dei costi d'investimento computabili e comunque non eccedente un milione di franchi. Con la costruzione di impianti fotovoltaici alpini la Svizzera si addentra in gran parte in un territorio inesplorato, non essendoci esperienze per quanto riguarda gli effetti di tali impianti sulla natura e sull'ambiente, e nemmeno sugli aspetti tecnici, ad esempio in relazione all'accumulo di neve e a previsioni affidabili sul rendimento. Studi del genere, soprattutto se condotti per diversi anni, possono comportare un dispendio notevole. L'aumento crea un ulteriore incentivo all'utilizzo di assistenza scientifica per simili progetti. Viene inoltre posto come requisito per la computabilità che le conoscenze acquisite siano rese liberamente accessibili al pubblico in forma adeguata.

#### **All. 5      Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa**

L'allegato 5 contiene la nuova definizione dei tassi di remunerazione per i contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa.

I requisiti energetici minimi delle centrali elettriche a legna si riferiscono ora ai requisiti descritti nell'allegato 2.3. Il loro contenuto viene ampliato per tenere conto della produzione di carbone vegetale e di altri prodotti, come l'idrogeno (v. relativo commento). Per i nuovi impianti, gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli, si applicano le stesse disposizioni transitorie del contributo all'investimento, se contemporaneamente viene creata una rete termica o un altro impianto per lo sfruttamento del calore.

Viene introdotta una soluzione transitoria per gli impianti provenienti dal finanziamento delle spese supplementari. Gli impianti che escono dalla RIC dovrebbero già rispettare i requisiti energetici minimi o essere in grado di rispettarli attraverso una modalità d'esercizio a pilotaggio termico. Non è pertanto necessaria una soluzione transitoria.

Al *numero 3.1.1* viene adeguato il rimando, essendo stato introdotto un nuovo bonus per lo sfruttamento del calore.

Il *numero 3.1.4* è abrogato per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2173/2022 del 20 novembre 2023.

Il *numero 3.2* stabilisce i contributi di base che tutti gli impianti a biomassa ricevono per classe di potenza. L'importo del contributo di base viene modificato e al contempo i bonus vengono leggermente aumentati. Il fine auspicato è quello di amplificare l'incentivazione, in particolare nelle centrali elettriche a legna, affinché le risorse vengano impiegate nei contesti in cui possono essere utilizzate in modo ragionevole ed efficiente. In futuro potrebbe rendersi necessario potenziare ulteriormente questo effetto di regolazione, soprattutto se la quantità di vettori energetici disponibile è già ampiamente sfruttata o se il loro approvvigionamento comporta lunghi tragitti di trasporto.

Il *numero 3.3* disciplina il bonus per legna, che ora viene accordato soltanto da ottobre a marzo perché, a causa della crescente penuria di legname da energia, la legna deve essere utilizzata principalmente per la copertura dei picchi di carico in inverno e non tutto l'anno come energia di banda; allo stesso tempo, il bonus viene aumentato per compensare i contributi di base ridotti. L'ammontare risulta da un calcolo di riferimento basato su un impianto a pilotaggio termico efficiente.

Il *numero 3.4.3* stabilisce l'importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati, che viene notevolmente incrementato per far fronte all'aumento dei costi d'esercizio degli impianti di produzione di biogas.

Con il *numero 3.6* viene introdotto un nuovo bonus per lo sfruttamento di calore. Può essere ottenuto per tutti gli impianti di produzione di biogas che soddisfano le condizioni per lo sfruttamento del calore, quindi per impianti che finora avevano diritto solo al contributo di base (impianti di produzione di biogas artigiano-industriali), ma anche per impianti agricoli. Gli impianti che utilizzano al massimo il 20 per cento di cosubstrati devono sfruttare una quota minore del calore netto rispetto agli impianti che utilizzano più cosubstrati. La produzione netta di calore corrisponde alla quantità di calore prodotta dall'impianto (produzione lorda), dedotto il calore consumato dall'impianto stesso (alimentazione ausiliaria); ciò in analogia con le denominazioni di produzione netta e lorda applicate all'elettricità (art. 11 cpv. 2 OEn). Per «calore sfruttato esternamente» si intende il calore sfruttato all'esterno dell'impianto di produzione di biogas, escludendo le utilizzazioni apparenti quali il riscaldamento di una vasca idromassaggio o di una piscina privata. Questo nuovo bonus dovrebbe portare a una maggiore attenzione allo sfruttamento del calore e quindi a un maggiore utilizzo di tutta l'energia prodotta.

## **All. 6.1 Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici**

### **N. 1 e 2**

Gli impianti idroelettrici che possono ricevere un premio di mercato fluttuante sono definiti allo stesso modo dei contributi d'investimento (*n. 1*). Il *numero 2* disciplina il contenuto della domanda.

### **Ziff. 3 Tasso di remunerazione e prezzo di mercato di riferimento**

Il tasso di remunerazione in ct./kWh corrisponde al rapporto tra i costi annui dell'impianto nuovo o dell'ampliamento considerevole di un impianto e la corrispondente produzione supplementare annua. Matematicamente si determina quindi dividendo i costi annui derivati dall'investimento per la produzione supplementare risultante dall'investimento.

Il prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW corrisponde al rapporto tra i ricavi annui del nuovo impianto o i ricavi aggiuntivi derivanti dall'ampliamento di un impianto e la corrispondente produzione supplementare (n. 3.2). Per gli impianti non controllabili e quelli con una potenza pari o inferiore a 3 MW, il prezzo di mercato di riferimento secondo l'articolo 15 OPEn viene determinato aggiungendo un ricavo in ct./kWh legato alle GO (*art. 30a<sup>quinquies</sup> cpv. 1*).

#### N. 4 Costi annui, ricavi annui e produzione supplementare annua

##### N. 4.1 Costi annui

I costi annui in franchi sono calcolati con la stessa procedura per tutte le domande attinenti alla forza idrica, come indicato al numero 4.1.1. Sono costituiti dai costi del capitale, dai costi d'esercizio, da tributi e prestazioni pagati all'ente pubblico nonché dai costi legati all'esercizio delle pompe.

- I costi del capitale giustificati dagli investimenti e computabili sono calcolati per annualità a livello di componente con i rispettivi periodi di utilizzazione standardizzati secondo l'allegato 2.2 numero 3 e un interesse sul capitale complessivo (WACC<sup>5</sup>) determinato per tecnologia (*lett. a*). La computabilità dei costi d'investimento è retta dall'articolo 61 OPEn. In caso di rinnovamenti vengono presi in considerazione solo i costi del capitale e gli ammortamenti dell'investimento per il rinnovamento. Per i gestori soggetti ad IVA, i costi d'investimento sono presi in considerazione escludendo l'IVA, in quanto questi gestori possono dedurre l'IVA come imposta precedente. Per i gestori non soggetti ad IVA, invece, l'IVA viene inclusa perché non possono dedurla.
- I costi d'esercizio annui sono determinati per il singolo progetto, ma in ogni caso sono limitati al 2 per cento dei costi d'investimento computabili per i nuovi impianti e gli ampliamenti; in caso di ampliamento, i costi d'esercizio supplementari dipendono dal progetto d'investimento. In caso di rinnovamento, i costi d'esercizio sono presi in considerazione proporzionalmente prima del rinnovamento. Per gli impianti controllabili di grandi dimensioni, la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo, mentre per gli impianti non controllabili e gli impianti di piccole dimensioni al rapporto tra produzione supplementare e produzione netta dopo il rinnovamento. Per le centrali di grandi dimensioni, i costi d'esercizio si attestano in genere ben al di sotto del 2 per cento dei costi d'investimento computabili. I costi d'esercizio annui risultanti devono essere illustrati dal richiedente nella documentazione da allegare alla domanda (*lett. b*).
- I costi annui relativi alla gestione e alla commercializzazione dell'energia di impianti controllabili di potenza superiore a 3 MW ammontano rispettivamente a 0.4 e 0.25 ct./kWh per le centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio da un lato e le centrali ad acqua fluente dall'altro; gli importi sono accettati dal settore<sup>6</sup>. I costi di gestione aziendale e di gestione delle centrali a livello della società responsabile della gestione (azionista, partner) sono inclusi nei costi d'esercizio limitati al 2 per cento dei costi d'investimento computabili (*lett. c*).
- I tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico sono determinati per progetto. Se il progetto comporta una variazione della potenza meccanica lorda esistente, l'effetto<sup>7</sup> viene preso in considerazione a partire dall'anno della messa in esercizio. Un aumento della potenza meccanica lorda porta con sé costi aggiuntivi, una sua riduzione risparmi sui costi del canone per i diritti d'acqua. Viene applicata l'aliquota massima del canone cantonale vigente. Per gli ampliamenti, l'effetto varia a seconda del progetto, per i rinnovamenti i tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico sono presi in considerazione proporzionalmente. Per gli impianti controllabili di grandi dimensioni, la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo, mentre per gli impianti non controllabili e gli impianti di piccole dimensioni al rapporto tra produzione supplementare e produzione netta dopo il rinnovamento. Un innalzamento della parete

<sup>5</sup> Weighted Average Cost of Capital (costo medio ponderato del capitale)

<sup>6</sup> [ASEA: Wasser Energie Luft 4-2021; Wirtschaftlichkeit der Schweizer Wasserkraft in den Jahren 2011 bis 2020](#)

<sup>7</sup> La riduzione dei canoni per i diritti d'acqua di cui all'art. 50a LUF1 è valida solo in relazione ai contributi d'investimento.

- del bacino, ad esempio, difficilmente comporterà una variazione della potenza meccanica lorda, una nuova presa d'acqua invece sì. I tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico risultanti annualmente devono essere dimostrati dal richiedente (*lett. d*).
- Le imposte sull'utile fanno parte dei costi di produzione e quindi sono prese in considerazione. Non si considerano tuttavia gli importi effettivamente pagati, bensì quelli calcolati con un'aliquota d'imposta sull'utile media per tutta la Svizzera. Per questo motivo si utilizza il termine «imposte calcolatorie sull'utile» (*lett. e*).
  - Se vengono sostenuti costi per l'elettricità destinata all'esercizio delle pompe (di alimentazione o di accumulo), se ne tiene conto. Tale elettricità viene valutata con i prezzi del mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera utilizzando un profilo orario oppure valori mensili.

I costi annui così determinati per ogni domanda restano invariati per tutta la durata della remunerazione, a parte le cinque eccezioni del numero 4.1.3 in cui si procede a un loro adeguamento: in caso di modifiche dell'aliquota massima cantonale per i diritti d'acqua; in caso di impianti che devono acquistare annualmente l'elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione; se cambia il WACC da applicare al calcolo dei costi del capitale; se sono dovuti all'ente pubblico tributi o prestazioni variabili o dipendenti dal prezzo dell'elettricità; e infine se cambia l'aliquota media svizzera delle imposte sull'utile. Il tasso di remunerazione in ct./kWh risultante dai costi annui varia ogni anno, anche se i costi annui restano immutati, poiché per il calcolo del tasso di remunerazione i costi annui sono divisi per la produzione supplementare ottenuta con l'investimento, la quale varia ogni anno.

#### N. 4.2 Ricavo annuo

Per gli impianti non controllabili e quelli con una potenza pari o inferiore a 3 MW, i ricavi di mercato<sup>8</sup> sono determinati moltiplicando la produzione supplementare risultante dall'investimento per il prezzo di mercato di riferimento (n. 4.2.1). È la stessa procedura seguita per la RIC. Vengono presi in considerazione il mercato day-ahead (prezzi orari del mercato spot ai sensi dell'art. 15 OPEn) e il mercato delle GO. Un impianto idroelettrico è considerato «non controllabile» se permette un esercizio flessibile per meno di sei ore a pieno carico. Per determinare le ore a pieno carico impiegabili in modo flessibile, la dimensione del serbatoio di accumulo viene divisa per la portata massima normale.

Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, non essendovi comparabilità tra i diversi progetti in relazione ai ricavi realizzabili, la valutazione con un prezzo di mercato medio rifletterebbe in modo troppo impreciso la copertura dei costi degli impianti. La conseguenza sarebbe un impiego eccessivo oppure insufficiente dei fondi di promozione, e c'è anche la possibilità che non vi sarebbero risorse sufficienti per realizzare determinati progetti. Pertanto, i ricavi di mercato per questi impianti sono calcolati/stimati individualmente, cioè per il progetto specifico e secondo il tipo di centrale (n. 4.2.2).

Il numero 4.2.2 enumera le singole voci prese in considerazione per il ricavo annuo di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW. Il calcolo è il seguente:

N. 4.2.3: la negoziazione sul mercato day-ahead è la principale fonte di reddito delle centrali idroelettriche. Per la determinazione dei ricavi sul mercato day-ahead, il profilo di produzione orario determinato con un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica viene valutato con i prezzi di mercato day-ahead orari. In caso di ampliamenti considerevoli, l'impianto viene modellizzato una volta dopo l'ampliamento e una volta prima. La differenza corrisponde ai ricavi conseguiti grazie all'ampliamento. È importante che per gli ampliamenti vengano presi in considerazione tutti i ricavi che possono essere conseguiti all'interno e all'esterno dell'impianto, cioè considerando sempre l'intero complesso della centrale elettrica. Per i rinnovamenti considerevoli, viene presa in considerazione una differenza tra l'impianto rinnovato e le parti dell'impianto non rinnovate.

---

<sup>8</sup> I termini ricavo e cifra d'affari vengono utilizzati come sinonimi per designare i proventi derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi.

*N. 4.2.4:* per il calcolo dei ricavi o dei costi di copertura dei mercati a termine, si parte dal presupposto che, a causa dell'imprecisione delle previsioni, solo l'80 per cento della produzione sia coperto a termine. La copertura avviene con un anticipo fino a tre anni: vendita del 33,3 per cento nel periodo di negoziazione da ottobre YY-3 a settembre YY-2, vendita del 33,3 per cento nel periodo di negoziazione da ottobre YY-2 a settembre YY-1, vendita del 33,3 per cento nel periodo di negoziazione da ottobre YY-1 a settembre YY. La conseguenza di questa strategia di copertura è che alla fine del trimestre 3 dell'anno in corso la produzione prevista del front year idrologico 1 sarà venduta all'80 per cento, quella del front year idrologico 2 al 53,3 per cento e quella del front year idrologico 3 al 26,6 per cento. Le vendite a termine sono valutate con prodotti trimestrali e annuali. I ricavi e i costi effettivi della copertura diventano visibili quando, per il periodo di valutazione, dai ricavi a termine vengono sottratti i costi di riacquisto di tale energia di copertura sul mercato day-ahead. Poiché il mercato svizzero a termine è poco liquido, in particolare per quanto riguarda l'orizzonte temporale più lungo, per la determinazione dei prezzi vengono utilizzati anche i mercati a termine esteri. Al momento, i gestori utilizzano principalmente i mercati a termine francese e tedesco per le operazioni di copertura a lungo termine.

*N. 4.2.5:* partecipando al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema (mercato PSRS), una centrale elettrica non può partecipare pienamente al mercato day-ahead. Il calcolo dei ricavi specifici per ogni centrale viene effettuato sulla base dei risultati medi di mercato pubblicati da Swissgrid che conformemente a una direttiva di esecuzione dell'UFE vengono riportati ai differenti tipi di centrali. Una possibile ripartizione delle remunerazioni totali effettuate dalla società di rete per le prestazioni di servizio relative al sistema fornite a livello svizzero potrebbe essere la seguente: l'85 per cento di tali prestazioni vengono fornite da centrali idroelettriche nazionali; di tale cifra, il 10 per cento proviene da centrali ad acqua fluente (solo per potenza di regolazione negativa secondaria e terziaria), il 50 per cento da centrali ad accumulazione e il 40 per cento da centrali ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio. Per quanto riguarda la riserva di potenza, si tiene conto dei costi di opportunità, in quanto la riserva di potenza non è disponibile (di norma temporaneamente) in altri mercati. Viene ipotizzata una riserva costante nel corso dell'anno, tenendo conto del fatto che le centrali ad acqua fluente difficilmente partecipano al mercato PSRS. Altresì i diversi prodotti PSRS (PRP, PRS, PRT) sono presi in considerazione solo per i tipi di centrali elettriche per cui risulta opportuno partecipare perché i costi di opportunità vengono almeno compensati dai ricavi di mercato. Per ogni centrale, i costi totali per PSRS di Swissgrid vengono moltiplicati per la quota del tipo di centrale e per la quota di potenza della specifica centrale rispetto alla potenza totale del tipo di centrale. In questo modo, per ogni centrale si ottengono i ricavi derivanti dalla riserva di potenza. I ricavi del dispacciamento derivano dalla differenza tra i prezzi per PSRS e quelli registrati sul mercato day-ahead per ogni ora dell'anno.

*N. 4.2.6:* i ricavi da GO sono determinati valutando le GO prese in considerazione con il rispettivo prezzo conformemente all'articolo 30a<sup>quinquies</sup> capoverso 4 e capoverso 5.

*N. 4.2.7:* la riserva di energia idroelettrica secondo l'articolo 8a LAEI ha lo scopo di offrire una remunerazione adeguata per i costi di opportunità e quindi di gestire in modo efficiente la produzione di energia. Ci si può attendere che i ricavi confluiscono esclusivamente in centrali ad accumulazione e in centrali ad accumulazione con pompaggio. Per la determinazione del ricavo sarà determinante l'OREI, la cui revisione avverrà contemporaneamente alla presente revisione dell'OPEN. La riserva di energia idroelettrica dovrà essere costituita con centrali ad accumulazione a partire da 10 GWh. La partecipazione sarà obbligatoria e sarà rimborsata con un importo forfettario calcolato dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ECom).

### 4.3 Produzione supplementare annua

Per i nuovi impianti, la produzione supplementare risultante dall'investimento corrisponde ovviamente alla produzione netta annua dell'impianto in questione. Per gli ampliamenti considerevoli, la produzione supplementare va calcolata in modo diverso, non essendoci variazione della quantità d'acqua elaborata in caso di innalzamento della parete del bacino e di aumento della potenza. In questo modo, i vantaggi dell'investimento si manifestano più come aumento della qualità della produzione e quindi come ricavo

supplementare, piuttosto che come produzione supplementare. Per questo motivo, in caso di ampliamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare risultante dall'investimento viene calcolata moltiplicando la produzione netta annua dell'impianto dopo l'investimento per il rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dell'impianto dopo l'investimento (n. 4.3.1). Nel caso di rinnovamenti considerevoli, è determinante la quantità della produzione esistente che è mantenuta con l'investimento per il rinnovamento. Si parte dal presupposto che, in mancanza di un investimento per il rinnovamento, la componente dell'impianto rinnovata sarebbe venuta meno.

Per gli ampliamenti considerevoli di impianti non controllabili e di impianti di potenza pari o inferiore a 3 MW, la produzione supplementare risultante dall'investimento corrisponde alla produzione netta annua, dedotta la produzione netta media prima dell'ampliamento. Per determinare la produzione netta media prima dell'ampliamento, il richiedente deve fornire unitamente alla domanda la produzione netta media dei cinque anni precedenti l'anno della domanda. La quota corrispondente della produzione netta annua viene stabilita al momento della garanzia di principio. Nel caso dei rinnovamenti, anche per questi impianti è determinante la quantità di produzione esistente che viene mantenuta attraverso l'investimento per il rinnovamento. Per determinare la produzione supplementare, la produzione netta dell'impianto rinnovato viene confrontata con quella delle parti dell'impianto non rinnovate. Si presume quindi che le parti dell'impianto rinnovate non fossero più funzionanti prima del rinnovamento. Per determinare la produzione supplementare annua si utilizza il rapporto tra la produzione supplementare così determinata e la produzione netta dell'impianto in seguito al rinnovamento. Il rapporto tra produzione supplementare e produzione netta dopo il rinnovamento viene stabilito con la garanzia di principio per i primi cinque anni di esercizio, sulla base delle informazioni contenute nella domanda. Successivamente, il rapporto viene verificato ed eventualmente adeguato in base alla produzione netta effettiva registrata nei primi cinque anni d'esercizio. La produzione supplementare necessaria per determinare il premio di mercato fluttuante può variare annualmente a seconda della produzione netta totale dell'impianto dopo l'investimento.

N. 5

Il numero 5 riporta le informazioni che i gestori devono presentare annualmente all'UFE.

#### **All. 6.2 Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici**

La struttura del premio di mercato fluttuante è analoga al modello di remunerazione RIC. Durante i primi cinque anni di esercizio, ogni impianto riceve una remunerazione iniziale fissa (ct./kWh). Successivamente, la produzione effettiva del singolo impianto viene confrontata con una produzione di riferimento. Il rapporto tra produzione effettiva e produzione di riferimento determina l'ammontare del tasso di remunerazione (ct./kWh) per l'intera durata di 20 anni.

L'ammontare del premio di mercato fluttuante è differenziato in tre categorie legate all'altitudine degli impianti (v. n. 2.1.44).

#### **All. 6.3 Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa**

Le disposizioni dell'allegato 6.3 per il premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa sono molto simili a quelle del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (all. 1.5), con alcune eccezioni.

I requisiti energetici minimi degli impianti a legna si riferiscono ai requisiti descritti nell'allegato 2.3. Per le centrali elettriche a legna, data la disponibilità limitata di legname da usare come combustibile, secondo il principio dell'impianto di riferimento viene utilizzata come riferimento la «tecnologia più efficiente»; in questo contesto l'efficienza è da intendere come sfruttamento economico della legna da ardere, massimo grado possibile di utilizzo della legna, e massima efficienza possibile nell'utilizzo della legna in relazione al fabbisogno svizzero di calore ed elettricità.

Ne consegue che l'impianto deve essere conveniente, raggiungere un alto grado di efficienza e produrre soprattutto nel semestre invernale. Se il «bonus per legna» venisse versato tutto l'anno, ci sarebbe disponibilità di calore ed elettricità in periodi non ottimali, oppure si verrebbe a creare un «rendimento eccessivo». L'importo del contributo di base viene modificato e al contempo i bonus vengono leggermente aumentati per riflettere l'utilizzo a pilotaggio termico dell'impianto di riferimento. Di conseguenza, nella cornice del premio di mercato fluttuante (e dei contributi alle spese d'esercizio, v. commento all'all. 5) il bonus per legna viene versato solo per l'elettricità immessa in rete nei mesi invernali. Ciò si deve alla crescente penuria di legname da energia. La legna deve essere utilizzata prioritariamente per coprire i picchi di carico in inverno e non tutto l'anno come energia di banda. Il fine auspicato è quello di amplificare l'incentivazione, in particolare nelle centrali elettriche a legna, affinché le risorse vengano impiegate nei contesti in cui possono essere utilizzate in modo ragionevole ed efficiente (analogamente al contributo alle spese d'esercizio, all. 5). In futuro potrebbe rendersi necessario potenziare ulteriormente questo effetto di regolazione, soprattutto se la quantità di vettori energetici disponibile è già ampiamente sfruttata o se il loro approvvigionamento comporta lunghi tragitti di trasporto.

Nell'ambito del premio di mercato fluttuante il bonus agricolo viene accordato solo agli impianti che utilizzano al massimo il 10 per cento di cosubstrato (*n. 3.4.1*). Per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e i contributi alle spese d'esercizio, invece, si continua ad applicare una soglia di cosubstrato del 20 per cento. Questa è una conseguenza della crescente penuria di substrato: i nuovi impianti agricoli dovrebbero poter utilizzare ancora il cosubstrato e quindi migliorare la loro redditività, ma non più nella stessa misura di prima.

Il bonus per lo sfruttamento del calore può essere ottenuto per tutti gli impianti di produzione di biogas che soddisfano le condizioni per lo sfruttamento del calore (*n. 3.5*), quindi per impianti che finora avevano diritto solo al contributo di base (impianti di produzione di biogas artigiano-industriali), ma anche per impianti agricoli. Gli impianti che utilizzano al massimo il 10 per cento di cosubstrati devono sfruttare una quota minore del calore netto rispetto agli impianti che utilizzano più cosubstrati. La produzione netta di calore corrisponde alla quantità di calore prodotta dall'impianto (produzione lorda), dedotto il calore consumato dall'impianto stesso (alimentazione ausiliaria); ciò in analogia con le denominazioni di produzione netta e lorda applicate all'elettricità (art. 11 cpv. 2 OEn). Per «calore sfruttato esternamente» si intende il calore sfruttato all'esterno dell'impianto di produzione di biogas, escludendo le utilizzazioni apparenti quali il riscaldamento di una vasca idromassaggio o di una piscina privata. Negli impianti con un maggiore sfruttamento di calore, i costi di produzione dell'elettricità sono significativamente più elevati rispetto agli impianti con uno sfruttamento di calore «normale», a causa di installazioni più complesse e della necessità di conciliare la produzione e il fabbisogno di calore. Tali costi aggiuntivi vengono compensati con il nuovo bonus per lo sfruttamento di calore. Questo nuovo bonus dovrebbe portare a una maggiore attenzione allo sfruttamento del calore e quindi a un maggiore utilizzo di tutta l'energia prodotta.

La quota di energia da remunerare in caso di ampliamenti o rinnovamenti successivi è determinata secondo l'articolo 30e<sup>quater</sup>.